

# LA «RIMOSTRANZA» DE BENEDICTO XIV

## DISERTACIÓN SOBRE EL PATRONATO DE LOS REYES DE ESPAÑA

Editada por

R. S. DE LAMADRID S. I.

La resistencia a las reservas apostólicas en España, que en los siglos XV al XVII se había manifestado esporádica y reprimida, vino a recrudecerse en el s. XVIII gracias al espíritu regalístico que había cruzado la frontera acompañando a la dinastía francesa.

El problema, que en el fondo era el mismo, presentose a mediados del s. XVIII bajo el nuevo aspecto de patronato universal; pretendiéndose con esta nueva fórmula jurídica recabar para los monarcas españoles el derecho de presentación a todos los beneficios eclesiásticos mayores y menores de los reinos de España.

No podía hablarse de derecho propio y nativo de los reyes a las provisiones siendo éstas eclesiásticas, sino que era necesario fundamentar ese derecho en los títulos canónicos de fundación o dotación, y principalmente en los privilegios emanados de la Santa Sede. Y a la verdad no faltaban documentos pontificios que concedían amplias facultades, en materia de provisiones, a los Reyes de España, defensores de la Cristiandad en cruzada de ocho siglos contra la invasión sarracena.

No se contentaron los regalistas con situar la cuestión en este terreno católico y ortodoxo, sino que, apelando a los principios galicanos, hablaban de derechos traspasados desde el pueblo a los reyes y de cánones y disposiciones de los concilios provinciales. Complicaban, por otra parte, el ya difícil problema los abusos innegables que, en la provisión de los beneficios eclesiásticos, se cometían por los oficiales de la Dataría y Cancillería, abusos que,

aunque lamentados por los Papas y por los Obispos españoles, eran de muy difícil remedio dado el sistema financiero de Vacabilistas y Banqueros interesados en la cobranza de pensiones y cédulas bancarias.

En este ambiente hostil y después de los intentos concordatarios de 1714 y 1717 celebrese el concordato de 1737, cuyo artículo 23 decía así: «Para terminar amigablemente la controversia de los patronatos, de la misma manera que se han terminado las otras, como lo desea Su Santidad; después que se haya puesto en ejecución el siguiente ajustamiento, se deputarán personas por Su Santidad y Su Majestad, para conocer las razones de ambas partes, y entre tanto se suspenderá en España todo acto ulterior, y los beneficios que vacan o que vacarán en lo futuro, sobre los cuales pueda recaer la mencionada disputa del patronato, deberán proveerse por Su Santidad o por los ordinarios en sus respectivos meses, sin que se impida a los provistos en su posesión». (1)

Esto era dejar por resolver lo fundamental de las desavenencias entre Roma y España. Precisamente en tan crítico momento ascendía al solio pontificio, después de laborioso cónclave, Próspero Lambertini, quien iba a poner término al insostenible estado de tirantez en las relaciones con la Santa Sede.

Las primeras negociaciones para el nuevo concordato las entabló Lambertini el 6 de abril de 1741, ofreciéndose a tratar en persona, con los Cardenales Aquaviva y Belluga, la solución de la difícil materia del patronato. (2)

Habíanse enviado a Roma por mano de dichos cardenales los documentos pontificios que testificaban los privilegios de los RR. PP. en favor de las provisiones reales. Esta fué la ocasión que se ofreció a Benedicto XIV para escribir la «Rimostanza», como dice él mismo en la introducción del célebre documento: «*Essendoci stati esibiti, in sequela di quanto poi' anzi abbiamo detto dal Cardinale Acquaviva alcuni esemplari d'alcune Bolle de' nostri Predecessori, non abbiamo lasciato di leggerle ed esaminarle nel tempo della nostra villeggiatura fatta nel prossimo passato mese di Giugno in Castel Gandolfo, ed in comprovazione del fatto comunichiamo ai due Cardinali Belluga ed Acquaviva l'estratto del nostro studio, e della nostra applicazione*». (3)

(1) MERCATI, *Raccolta di Concordati*, 326.

(2) R. S. DE LAMADRID, *El Concordato español de 1737*, 30.

(3) Véase la pág. 154.

Consta que el Papa trabajaba ya su escrito en marzo de 1742, si bien lo principal del trabajo lo diferió para la Villa papal de Castel Gandolfo. Lo cierto es que en octubre ya aparecía la traducción castellana del mismo, lo que nos indica que debió terminarse antes de dicho mes. (4)

Mientras tanto encargaba Felipe V a D. Gabriel de la Olmeda, más tarde Marqués de los Llanos, la redacción de la defensa del patronato, escrito que estaba traducido al italiano por febrero de 1742. Benedicto XIV lo tiene en cuenta en la «Rimostanza», al hacer frecuentes alusiones a su contenido, especialmente cuando trata la materia de jurisdicción ejercida por la Cámara de Castilla.

La disertación de Benedicto XIV está concebida en los siguientes términos: Después de una breve introducción justificativa del escrito, pasa al examen de los privilegios presentados en defensa del patronato de los reyes de España: eran aquéllos las bulas de Gregorio VII de 16 de febrero 1073, de Urbano II, 15 abril 1095, de Gregorio X, 15 mayo 1271, de Eugenio IV, 24 julio 1436, Inocencio VIII, 15 mayo y 4 agosto 1486, de Alejandro VI, 27 julio 1493, 9 marzo 1494, 15 febrero 1495 y 24 agosto 1499; dos breves de Julio II, de 26 noviembre 1503 y 31 mayo 1504, y las bulas de Adriano VI, 4 mayo y 6 setiembre 1523, de Clemente VII, 13 marzo 1530 y la de Paulo III, 7 julio 1536. Rechaza el Papa las bulas de Gregorio VII, Urbano II y Gregorio X, pone diversas objeciones a las de Eugenio IV e Inocencio VIII y admite sin dificultad las restantes. Niega, no obstante, que en ellas se contenga el patronato universal, es decir el patronato comprensivo, no sólo de los beneficios consistoriales, sino de todos los demás beneficios sin excepción; afirma, por el contrario, la subsistencia del patronato real, como contradistinto del universal, es decir, la nómina a los arzobispados, obispados y beneficios consistoriales, el patronato de Granada y algunas provisiones reales de menor consideración, como eran algunas prebendas de Zaragoza y Orihuela. Finalmente, y por lo que a la jurisdicción de la Cámara de Castilla se refiere, no admite sino una cierta jurisdicción *delegada* basada en presunto privilegio pontificio, incompetente por tanto para dirimir una controversia en la que la Santa Sede era una de las partes litigantes. (5)

La «Rimostanza» tuvo una réplica salida de la pluma del Mar-

(4) MENÉNDEZ PELAYO, *Heterodoxos*, 6, 76 nt 1.

(5) BN, Ms. Dd-23-13004, f. 202.

qués de los Llanos y que éste encabezó con el siguiente interminable título: «*Satisfacción historico-canónico-legal del Manifiesto o demostración que la Santidad del Santísimo Padre Benedicto XIV dió en respuesta del apuntamiento o instrucción que de orden del Rey nuestro Señor hicieron presente a Su Santidad los eminentísimos señores Cardenales Belluga y Aquaviva, con los fundamentos de hecho y de derecho con que los señores Reyes de España y sus tribunales han conocido de tiempo inmemorial de todas las causas y negocios del real patronato, cuya jurisdicción reside en la real Cámara. Que en virtud de especial orden comunicada por el eminentísimo Cardenal de Molina, Gobernador del Real y Supremo de Castilla, comisario general de la Santa Cruzada y Obispo de Málaga escribe D. Gabriel de la Olmeda y Aguilar, Caballero del Orden de Santiago y del real patronato*». (6)

Esta respuesta a la «Rimostranza» había de quedar sin contestación, pues detenida en España fué enviada a Roma a principio de 1750, cuando ya estaban entabladas las negociaciones definitivas que habían de llevar a la firma del Concordato de 1753.

La «Rimostranza» de Benedicto XIV, citada por los autores contemporáneos, había quedado desconocida en época posterior. Menéndez Pelayo (7) nos habla solamente de la traducción castellana; el P. Pedro Leturia S. I., durante sus diligentes investigaciones sobre el patronato español en América, no tuvo noticia de ningún ejemplar conservado en los archivos españoles, ni nosotros tampoco hemos hallado rastro de ella a pesar de haberla buscado insistentemente en los archivos de Simancas y Madrid y entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional. El ejemplar que presentamos se halla en el Archivo Secreto Vaticano, *Spagna. Apendice IV* bajo una carpeta cuyo rótulo dice así: «*Carte datemi da Mr. Antonelli li 30 Nov. 1773. Spetanti al Concordato di Spagna circa il Patronato universale e la collazione de'Benefizi: la prima scrittura e corretta dello stesso PP. Ben. XIV e in essa sono assai buone cose sulla origine de' Patronati Regi nel nominare a Vescovati per concessione della S. Sede*».

Presentamos el texto tal y como quedó después de las modifi-

(6) Cf. *El Concordato español de 1753*, II.

(7) MENÉNDEZ PELAYO, *Heterodoxos*, 8, 76 nt 1.

caciones que en el mismo se hicieron. Estas consisten principalmente en añadiduras, las cuales aparecen con negritas, cuidando de colocar un asterisco en las adiciones que están escritas con letra de Benedicto XIV. En ocasiones las añadiduras van acompañadas de correcciones y enmiendas y en este caso las indicamos en notas al pie del texto.

[OCASIÓN DEL ESCRITO.]

[F.1r] Com è ben noto, nel Concordato<sup>a</sup> fatto nel passato Pontificato sotto il giorno 26 Settembre 1737 fra la Santa Sede e la Corona di Spagna, fu convenuto che la nuova Fiscale pretenzione della pertinenza del Padronato universale<sup>b</sup> sopra i Vescovadi, 5 Abbadie, Monasteri, Canonicali, Parrocchie, e Benefizi di tutto il Regno a pro del Re s'esaminasse amichevolmente e che si deputassero persone dal Papa e dal Re per riconoscere le ragioni d'ambe le Parti, restando in tanto le cose nello stato, in cui erano, che vuol dire nello stato che al Re appartenga la nomina de'Vescovadi, 10 vadi, Abbadie Concistoriali, e che nel restante il tutto si regoli colle regole della Cancelleria<sup>c</sup> essendo e dovendo essere tale il senso delle seguente parole del predetto Concordato all'articolo 23. «e frattanto si sospenderà in Ispagna ogni ulteriore atto de'Benefizi che vacano, o che vacaranno sopra de'quali possa cadere 15 la disputa del Padronato, che dovranno provedersi da Sua Santità o da Collatori ordinari ne'loro mesi, ne s'impedirà il pos-

2 1737] corr. ex pochi sono

8 Parti] corr. ex al tavolino

a Este concordato fué firmado el 26 de setiembre de 1737 por los cardenales Pirrao y Aquaviva en nombre de la Santa Sede y de España respectivamente, y fué ratificado por Felipe V y por Clemente XII en 18 de octubre y 12 de noviembre de dicho año. Cf. A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, 321.

b La idea del patronato universal parece deber atribuirse al obispo de Málaga Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, quien hacia fines del año 1735 vino a ocupar la presidencia del Consejo de Castilla. Cf. *El Concordato español de 1753*, 26.

c Ya desde el s. XIV, poco a poco se fueron introduciendo nuevas reservas pontificias que estaban incluidas en las Reglas de la Cancillería Apostólica. Estas Reglas se renovaban al principio de cada pontificado y las principales eran la regla 2.<sup>a</sup> referente a los beneficios provistos durante las vacantes de las sedes patriarcales, arzobispales, obispales y abaciales; la 4.<sup>a</sup> que comprendía las dignidades mayores *post pontificalem*; y sobre todo la 9.<sup>a</sup> que se extendía a todos los beneficios sin excepción, vacantes en los meses apostólicos de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre.

**sesto ai Provisti**. Se questo interino<sup>a</sup> Concordato sia stato puntualmente eseguito per parte de' Ministri di Sua Maestà non s'intende di parlare per non fare lite di lite. Dirassi bensì che essendo **Noi senza verun nostro merito ascisi al Pontificato, ed avendo**  
 5 con nostre [F.1v] lettere esposto alla Maestà del Re Cattolico, ch'era non solo conveniente ma doveroso, che il punto del preteso regio universale Padronato si discorresse non già in Spagna, ma qui in Roma, essendoci **altresi** offerti di vedere e considerare pro veritate la materia, e di conferirla coi due Cardinali Belluga ed  
 10 Acquaviva, dell'attenzione ed amore de' quali per i suoi interessi non aveva menoma occasione di dubitare, il partito \* **fù** accettato dalla predetta Maestà del Re Cattolico, \* **e però** essendoci stati esibiti, in sequela di quanto poi **anzi** abbiamo detto \* **dal Cardinale**  
 15 **Acquaviva** alcuni esemplari d'alcune Bolle de' nostri Predecessori, non abbiamo lasciato di leggerle ed esaminarle nel tempo della nostra villeggiatura fatta nel prossimo [F.2r] passato mese di Giugno in Castel Gandolfo—\* **ed in comprovazione del**— fatto comunichiamo al due Cardinali Belluga ed Acquaviva l'estratto del nostro studio, e della nostra appicazione, ch'è il seguente.

[EXAMEN DE LAS BULAS PRESENTADAS]

Della Bolla di S. Gregorio VII

Nel Vaticano Archivio Segreto vi è l'intiero registro delle Bolle di S. Gregorio VII. L'abbiamo fatto riconoscere dal nostro Archivista foglio per foglio<sup>b</sup>, e questa Bolla non si è ritrovata, indizio assai  
 25 probabile, che non è legittima ma apocrifia. Il buon Cardinale Aguirre *nel tom. 3. del Concili della Spagna pag. 247. n.º 3.* parla di

4 avendo] del. Noi      8 altresì] corr. ex Noi medessimi      11 dubitare] del. ed essendo stato  
 12 però] corr. ex ed      18 ai] del. detti

<sup>a</sup> Con razón llama Benedicto XIV *interino* a un concordato que dejaba precisamente por resolver la cuestión objeto de las disputas desde las negociaciones de París de 1712. Sobre la valdez jurídica del concordato de 1737 no es posible admitir duda alguna, pues, aunque es cierto que no fué publicado por medio de una pragmática sanción, cual correspondía a la naturaleza de un pacto solemne, lo fué, sin embargo, por un decreto que siguió a la ratificación del Papa y del Rey. Lo que no puede ponerse en duda es que no fué observado por ninguna de las partes, como lo afirma terminantemente el P. Francisco Rávago. Cf. *El Concordato de 1733*, 55.

<sup>b</sup> En estas palabras de Benedicto XIV tenemos una confirmación de lo que escribía el Cardenal Belluga al Marqués de los Llanos el 22 de Marzo de 1742, según dejamos indicado en el prólogo, sobre la fecha de la «Rimostranza». Véase la pág. 151.

questa Bolla, e dice che Pietro de Marca l'aveva estratta dal regio Archivio di Barcellona. Confessa perciò il Cardinale di non averla viduta, e però di non riporla fra le [F.2v] altre = *Verum nobis non licuit epistolam ipsam legere, ideoque non collocatur inter alias,*

5 e non avendola tampoco Pietro de Marca stampata nella sua opera intitolata *Marca Hispanica* cresce il sospetto ch'esso **pure** l'avesse per apocrifia. Inoltre nell'esemplare della Bolla di Gregorio VII si ritrova una frase non mai usata da Sommi Pontefici, che per validare le loro Bolle appellano bensì all'autorità di Dio, e dei SS. Appostoli Pietro e Paolo, ma non mai a quella della Bma. Virgine<sup>a</sup>, come

10 si vede fatto nella Bolla, di cui si parla: *auctoritate Dei omnipotentis, et Sanctae Mariae Virginis et Apostolorum Petri et Pauli,* e quello che pone in sicuro il presente assunto si è, che la Bolla ha la data dei 16 di Febbrajo del 1073. [F.3r] quando è cosa certa che

15 S. Gregorio VII fu fatto Papa ai 22 d'Aprile dello stesso anno 1073. come attestano il Baronio all'anno predetto n.º 13. il Pagio Seniore allo stesso anno n.º 4. ed il Pagi Juniore nella vita dello stesso Pontefice. Se si volera dir qualche cosa di vero del Pontefice S. Gregorio VII in ordine alla Spagna poteva dirsi che ai 30 d'Aprile del

20 1073. e così pochi giorni dopo la sua elezione invitò i Principi Cristiani alla Conquista della Spagna contro i Saraceni, e nella sua lettera invitatoria riferita dal Cardinale Aguirre nel luogo citato dice, che sebbene i regni di Spagna erano di S. Pietro = *ab antiquo proprii Iuris Sancti Petri fuisse,* e che alla sola Sede Apostolica appar-

25 tenevano, *nulli mortalium, sed soli* [F.3v] *Apostolicae Sedi.* Se si volera dir qualche cosa di Sancio Re d'Aragona, a cui si suppone scritta la lettera di Gregorio VII ch'è in questione, si sarebbe potuto dire, che'egli si fece vassallo della Santa Sede, e che sino che visse pagò il tributo annuo di cinque cento monete d'oro, come attesta

30 Pietro Re d'Aragona suo Figlio in una lettera scritta a Papa Urbano II ricavata da un registro Gotico appresso il Pagi Juniore nella vita di S. Gregorio VII n.º 11: *presertim cum Pater meus vester fidelis etc. Romani Pontificis se dominationi subdiderit atque etiam singulis annis in censu quingentorum aureorum sese tribu-*

35 *tarium, a temporibus Papae Gregorii etc usque ad obitum suum fideliter exhibuit;* ma la dura fatalità de'tempi presenti porta che si

<sup>a</sup> No parece exacta, sin embargo, esta afirmación de Benedicto XIV; véase por ejemplo, la siguiente cláusula de una bula del mismo pontífice tomada del Archivo Vaticano: «*Omnipotens Deus, a quo cuncta bona procedunt, meritis Dominae nostrae coelestis Reginae, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli intercessionibus...*» Cf. «*Bullarium Romanum*», 2, 82.

esibiscono per [F.4r] enervare l'autorità Apostolica i Documenti benché apocrifi, e si traslaciano gli autentici benché fauorevoli ad essa <sup>a</sup>.

- Posto in chiaro che la Bolla di Gregorio VII sia apocrifa resta  
 5 superfluo il passare più oltre, cioè ad esaminare cosa importasse quando fosse vera: ma quando si voglia entrare in questo punto non mancano potenti riflessioni. Tirando la Bolla, come suol dirsi, col denti, non potrà mai da essa ricavarsi altro se non che a Sancio  
 \* **Re d'Aragona**, e suoi Successori fu concesso il **disporre delle**  
 10 **Chiese delle ville** tanto parlando di quelle, che avrebbe levato dalle mani de' Saraceni, quanto dell'altre che'esso, ed i suoi Successori avessero edificato. Ora come mai con buona fede può dirsi che a questa Bolla s'appoggi il Padronato universale di tutti i Vescovadi, Abbadie, Monasteri [F.4v] Canonicali, Parrocchie, e Benefizi di  
 15 tutta la Spagna? <sup>b</sup> Non è d'uopo figurarsi che abbino mai i Saraceni occupatta tutta la Spagna. Vedasi il celebre Giovanni Mariana nelle *Storie di Spagna al lib. 6. cap. 27.* ove dice *Cantabriam tamen et Pirenei montis partem ad confines Vascorum atque Aragoniae, Astures, et Caleciae partem multo maximam retinebant*  
 20 *Christiani, magis quia non impugnabatur ob locorum sterilitatem, asperitatemque, quam quoad ad resistendum satis animi esset.* ne è d'uopo figurarsi che Sancio fosse altro che **Re d'Aragona**, e che esso cacciasse mori da tutta la Spagna. Fu esso certamente un **Re di grande valore**, dilatò i **Confini del suo Regno**  
 25 **essendo calato dalle aspre montagne nella pianura, occupò varie Città e Castella, segnalò in alcune vittorie ottenute**—\*contro i—

2 tralasciano] *corr. ex* tralascieno 9 fu] *corr. ex* li concesso] *corr. ex* concessi  
 disporre] *corr. ex* distribuire delle] *corr. ex* le 21 esset] *del.* e poi come può dirsi ac-  
 quisitato il Padronato sopradetto universale in vigore della Bolla di Gregorio VII se dandosi  
 in essa la facoltà sopra le Chiese nel modo accennato, eccetua letteralmente i Vescovadi,  
*sedibus dumtaxat episcopatibus* come si legge nella copia comunicata, *exceptis?* 25 pia-  
 nura] *del.* ed avendo occupò] *corr. ex* occupati 26 Castella] *del.* ed essendo seg-  
 nalò] *corr. ex* segnalato contro l] *corr. ex* coi

a La acusación de Benedicto XIV es justísima; pues la literatura regalística intentaba hacer de cada bula pontificia un arma que esgrimir en pro de la regalía. Baste para conven-erse de esta afirmación haber leído, no sin fuerte ejercicio de paciencia, los alegatos de Macanaz, Solís, Olmeda, Patiño, Cirer, D. Jacinto de la Torre, D. Manuel Ventura de Figueroa y aun del mismo Mayans.

b En estas y otras frases parecidas está retratado el carácter ardiente y vivo de Lambertini, que tanto hacen notar sus contemporáneos. No deja de haber exageración al presentar las pretensiones de España, como si los ministros del Rey intentasen deducir el patronato universal de la sola bula de Gregorio VII. No de ella sola, como es obvio, sino del conjunto de las bulas presentadas y de las demás pruebas y argumentos acumulados en la obra del Marqués de los Llanos se pretendía vindicar la universalidad del patronato.

regoli mori, Balaguero, Ilerda, Montione, Barbastro, e Frega, e lasciò gloriosamente la vita combattendo coi Mori, ma è necessario nello stesso tempo ricordarsi delle due sconfitte, e delle occupazioni delle principali Città della Spagna, che vivendo il

5 detto Sancio furono fatte dai Barbari, ai quali Alfonso Re di Castiglia non ebbe forza da resistere, come il tutto può vedersi «nella Storia della Spagna del» —\* citato— «Mariana» libr. 10, «cap.º 1.º e 2.º». Per fondare su la Bolla di Gregorio VII il

10 [F.5r] Padronato universale non c'è chi non veda esser passo indispensabile di chi l'asserisca il provare che Sancio re d'Aragona cacciò i mori da tutta la Spagna, e se ne impadronì, che nella Spagna v'erano le tali e tali Chiese, ch'esso col suo fondò e dotò

15 le tali e tali altre Chiese, e che tutte le Chiese, che oggi sono nella Spagna non sono che quelle che Sancio ricuperò, e che di nuovo fondò, prova veramente impossibile da farsi, e che ha

contro di se la resistenza del fatto poc'anzi esposto. E quello ch'è degno di maggior riflessione si è, che fatta per impossibile questa prova nem meno vi sarebbe tanto che bastasse per il

20 Padronato universale, comprendendo il Padronato universale anche i Vescovadi, ed essendo i Vescovadi letteralmente eccettuati nella Bolla di Gregorio VII «*Sedibus dumtaxat episcopali-*

bus», come in essa si legge «*exceptis*».

#### Della Bolla d'Urbano II

Questa Bolla incontra le eccezioni che si sono poc'anzi opposte

25 alla Bolla di S. Gregorio VII. Non si ritrova questa Bolla d'Urbano II nell'Archivio Apostolico Segreto. Nell'esemplare comunicato si ritrova la frase insolita *auctoritate omnipotentis Dei Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Beatae Marie semper Virginis, Beatorumque Apostolorum Petri et Pauli, nec non et Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, et ad ultimum nostrae divinitus concessa parvitati*, sapendosi che la frase delle Bolle è sempre stata la seguente:

30 *auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra*. [F.5v] Nell'esemplare comunicato quand'anche si legga tre o quattro volte, come Noi abbiamo fatto non vi sarà

35 certamente chi possa rinvenirvi o la costruzione grammaticale, o

1 e 2.º] corr. ex ed avendo

2 lasciò] corr. ex lasciato

il senso anche prendendolo, come suoi dirsi, a discrezione. Nell'esemplare comunicato in conferma della concessione si vedono queste parole, «Amen Amen Amen», fredure insolite nelle Bolle Pontificie—\* falso falsissimo—[F.5r] Dee inoltre osservarsi il  
 5 trattamento che fa Urbano II al Re Pietro ch' è il Figlio di Sancio re d'Aragona, del quale di sopra si è parlato, chiamandolo [F.5v] Re delle Spagne: *Urbanus Episcopus servus servorum Dei Petro charissimo sibi in Christo Filio Hispaniarum Regi excellenti*, quando lo stesso Urbano in un'altra Bolla spedita *ai 16 di marzo del 1095*,  
 10 che è l'anno medesimo, in cui si suppone scritta quella di cui presentemente si parla, chiama il Re Pietro non Re delle Spagne, ma Re dei Pampilonesi, e degli Aragonesi. *charissimo Filio Petro Pampilonensium et Aragonensium Regi*, ne della lealtà della seconda Bolla, in cui Urbano chiama Pietro non Re delle Spagne, ma  
 15 Re dei Pampilonesi, e degli Aragonesi ed in cui riceve esso, ed il suo Regno sotto la protezione della Sede Apostolica coll'obbligo di pagare l'annuo tributo, e di stare saldo e fedele nell'obbedienza verso la medesima **può in veruna maniera dubitarsi**, imperocchè questa Bolla, o sia questo Privilegio [F.6r] fu confermato dal Pontefice Innocenzo III *sotto il giorno 4 di Luglio del 1213*. come si  
 20 vede *nella sua lettera 87 lib. 16.ª* ove è inserito *per extensum*. Di più, la data della Bolla ch'è in questione è *Romæ 16. Kalendas maii anno Dominicæ Incarnationis millesimo monagesimo quinto*. Questa Bolla dà Urbano II per presente in Roma *ai 15 d'Aprile*  
 25 *del 1095*. e questo fatto assolutamente non è vero, perchè Urbano fece il Natale del Signore *del 1094*. in Toscana, e *nel mese di marzo dell'anno 1095* fece il Concilio Generale in Piacenza, indi passò a Cremona, ove *ai 10 d'Aprile* entrò pubblicamente servito dal Giovine Re Corrado, proseguì il suo viaggio in Francia, ove *ai 25*  
 30 *d'Ottobre* consacrò l'altar [F.6v] maggiore della nuova Chiesa di Clugni; poscia celebrò il Concilio di Clermont, pubblicò la Crociata, e fece molte altre cose in Francia, ove si trattenne quasi tutto l'anno seguente 1096. come può vedersi nel Pagi Juniore *nella vita d'Urbano II al n.º 34. e seguenti*, e nella Storia del Fleury *lib. 64. §.*

5 ch'] corr. ex che

<sup>a</sup> Una de las utilidades mayores que pensamos pueda proporcionar la publicación de la «Rimostanza», es la luz que de ella irradia sobre la historia del patronato español y especialmente sobre el nombramiento de los obispos. Llamamos por eso la atención sobre los documentos que Benedicto XIV halló sobre el particular en el Archivo Vaticano, y que pueden ser preciosas indicaciones para la publicación en su día de tan interesantes documentos.

22. e §, 27 e seguenti. Non mancano Autori spagnoli, che fanno menzione di questo Privilegio d'Urbano II e questo sono il Briz Martinez nella Storia del Monastero di S. Giovanni della Penna, e Francesco Diego nella Storia dell'eccellenza ed antichità della Città

5 di Huesca: ma tanto è lontano che da essi si possa raccogliere qualche argomento favorevole al Privilegio che piuttosto si deduce da essi qualche [F.7r] cosa in contrario. Attestano l'uno e l'altro che il Privilegio fu concesso da Urbano al Re Pietro in premio della conquista d'Huesca, avendo il Re spedito a portarne la nuova ad Ur-

10 bano l'Abbe. Aimerico della Penna, di cui si fa menzione nel Privilegio: ma Dio buono se l'assedio d'Huesca cominciò l'anno 1094. e se detta Città fù espugnata verso la metà del mese di Novembre 1096. come accuratamente comprova il Pagi Seniore all'anno 1094 n.º 21. e 22, ed all'anno 1096. n.º 17. come può dirsi che Ur-

15 bano II concedesse al Re Pietro nel giorno 15. d'Aprile del 1095. come porta la data del Privilegio, questo stesso Privilegio in premio della conquista d'Huesca? Il dedotto sin'ora dimostra pienamente, se non [F.7v] c'inganniamo, che il Privilegio d'Urbano II è apocrifo<sup>a</sup>: ma per non tralasciare cosa veruna supponiamolo vero, esso

20 non fa che ripetere ciò che si contiene nell'antecedente Privilegio di Gregorio VII ed aggiungendo unicamente, ed estendendo anche ai Baroni del Regno la facoltà di conferire i Benefizi, o che avessero acquistati nelle Terre degli Infideli, o che avessero eretti e fondati ne' Beni loro, questa nuova aggiunta somministra un nuovo ar-

25 gomento contro la pretensione del regio Padronato universale sopra tutti i Vescovadi, Abbazie, Monasteri, Canonici, Parrocchie, e Benefizi della Spagna, come ognuno può bastantemente riconoscere ripigliando quanto si è detto quando si trattava del Privilegio di S. Gregorio VII [F8r] Nel Privilegio d'Urbano II si eccettuano i

30 Viscovadi, come fu fatto nel Privilegio di S. Gregorio VII *Sedibus dumtaxat Episcopalibus exceptis*<sup>b</sup>.

31 *exceptis* del. A proposito della quale eccettuazione non è—\*inopportuno—l'avvertire qui alcune cose. La prima, che in quei tempi era incognita la pretensione ultimamente eccitata, che riacquistata da un Re Cristiano una Città—\*già—passata sotto il dominio degli'Infideli—\*esso senza verun—Privilegio Apostolico, ma ipso iure diventi Padrone—\*de'Benefizij e—del Vescovo

a Falta todavia la prueba apodictica que convenza de la falsedad del privilegio de Urbano II; sólo el examen sereno del original podrá decidir de la autenticidad o falsificación de la Bula.

b En la corrección correspondiente a la línea 31 ponemos solamente ya el texto corregido sin indicar las correcciones de dicha corrección. Conservamos no obstante el asterisco para las que son del propio Benedicto XIV.

## Della Bolla del B Gregorio X

[F.11v] Nemmeno questa Bolla si ritrova fra le altre del B. Gregorio X che sono nel nostro Archivio Vaticano. Quanto allo stile avrebbe essa un certo colore di Bolla Apostolica: ma nell'osame d'essa si incontrano difficoltà di molto od insuperabile rilievo. La data della Bolla è fatta *in Lione nel giorno 15 di [F.12r] maggio 1271.* che nella stessa data dice *l'anno secondo del Pontificato.* Ma se l'elezione di Gregorio X seguì nel pmo. di Settembre *dell'anno 1271.* nel tempo che'egli era in Aciri Città della Palestina, se non consentì alla sua elezione *che'nel giorno 27 d'Ottobre,* se fu consecrato in Roma *nel giorno 27 di marzo 1272;* se partì per Lione l'anno 1273., ove arrivò nel mese d'Ottobre, se ivi tenne il Concilio Generale *l'anno 1274.,* se partì per l'Italia *l'anno 1275.,* se morì in Arezzo *l'anno 1276.* come mai con buona fede può am-

vado, e possa nominare chi gli pare e piace—\*per Benefiziato e—per Vescovo, imperocchè dati per veri i Privilegi Apostolici di Gregorio VII ed Urbano II esibiti e prodotti dal Regio Fiscale —\*i Re conquistatori prendono dai Papi il privilegio limitato ai soli Benefizi, ed'escludendo i Vescovadi—la seconda che in questi medesimi tempi ancora non è la Storia Ecclesiastica di Spagna priva di buon monumento per dimostrare che riacquistatasi una Città dal potere de'Saraceni non pretesse il Principe conquistatore d'aver anche conseguito colla sua vittoria il diritto di nominare il Vescovo ancorchè con mano liberale arricchisse e dotasse il Vescovado recuperato. Alfonso VI Re di Castiglia dopo esser stata per più secoli la Città di Toledo sotto il giogo de'Saraceni, finalmente l'espugnò nell'anno 1085, ed il Roderigo *al lib. 6. cap. 23.* racconta che subito dopo l'espugnazione chiamò i Principali del Regno, i Vescovi, gli Abbati, ed il rimanente del Clero acciò s'elegesse il Vescovo, come infatti fu eletto Bernardo, e che seguita l'elezione fu la Chiesa Toletana dotata dallo stesso Re con molta liberalità = *decimo quinto Kalendis Januarii,* sono parole di Roderigo *al cap. 24. omnes in Urbe regia conveniunt, et habito diligenti tractatu, Dominum Bernardum vtrum religionis, et prudentiae communiter et concorditer in Archiepiscopum elegerunt, et Rex incontinenti dotavit Ecclesiam liberaliter et honeste,* e questo poi è quel Bernardo che nell'anno 1088. fu spedito a Roma dallo stesso Re Alfonso Pontefice Urbano II per impetrare l'honore del Pallio, ed il Privilegio riferito dal Cardinale Baronio ne'suoi Annali di Primate della Spagna; la terza, che la famosa disposizione del Concilio Totetauo XII tenuto l'anno 679, e registrata *nel Canone cum longe distinct. 63,* in cui la provvista de'Vescovadi si dà intieramente al Re, e sopra la quale si fa tanto fondamento dal Fiscale di Spagna nelle sue Scritture, non è che un mezzo termine forzoso abbracciato dai Padri di quel Concilio per non poter resistere alle violenze d'alcuni di quei Re, che allora signoreggiavano nella Spagna, e che imbevuti delle massime de'Goti mettevano mal a proposito le mani nel Santuario, ne questo è nostro pensiero avendole Noi letto *nelle Croniche del Moral. lib. 12. cap. 3. verso la metà. e nel Mariana nella Storia di Spagna al 6 lib. cap. 13. 3 cap 16.* ove deplorando la miseria di que'tempi compatiscono il trascorso involontario de'Padri Toletani e che nemmeno ebbe una continua pacifica osservanza avegnacchè interrotta dai fatti solemi in contrario poc'anzi riferiti, e da altri che facilmente si potrebbero raccogliere, essendo poi anche terminata con somma gloria dei Re, e'col dovuto riparo alla libertà della Chiesa. Pietro de Marca Autor Francese nella sua opera *de Concordia Sacerti et Imperii al lib. 8. cap. 10.* pretende che in Spagna da principio l'elezione de'Vescovi si facesse dal Clero col consenso dei Re, ma che a poco a poco negli stessi Re passasse il Jus pieno ed assoluto circa il provvedere i Vescovadi; ma Stefano Baluzio Autore pure Francese e che non è certamente molto amico della Santa Sede ci racconta nelle osservazioni al citato luogo del de Marca che nella Spagna Tarraconese si era introdotto che dopo la morte del

metersi che in Lione facesse la Bolla, di cui si tratta ai 15. di maggio del 1271. e che l'anno 1271. fosse il secondo del suo Pontificato? Non è questa Cronologia de'tempi tanto [F.12v] oscura, e tanto da noi remota, che non si recavi con evidenza dagli Annali del Rinaldi all'anno di Cristo 1271. e seguenti, dal Pagi Juniore nella vita del B. Gregorio X e dal Fleury nel lib. 86 della Storia Ecclesiastica § 6. 16. e § 32. Passando avanti, la Bolla di cui parla è indirizzata a Pietro Re delle Spagne **quel titolo di Re delle Spagne in quel tempo non competeva a veruno essendo in quel tempo la Spagna divisa in più Regni, ed avendo in que'tempi ogni Regno il suo Re. Nell'anno poi 1271, ne in Castiglia, ne in Aragona regnava Re, che si chiamasse Pietro, e fosse Figlio d'Alfonso, come si suppone nella Bolla. In Castiglia e Lione regnava fin dal 1252. Alfonso XI detto l'Astrologo, e celebre per le talove Alfonsine e questo Alfonso che nella Bolla vien qualificato dal Papa come suo buon Amico, ed amato da lui non era in verità tale ne da lui amato imperochè [F.13r] come può vedersi appresso il Rinaldi ne'suoi Anali, ed appresso il Pagi Juniore nella vita del B. Gregorio al n.º 18 avendogli il detto Re scritta una lettera, ed avendogliela mandata a Cambrai nel tempo che il Papa andava al Conci-**

Vescovo, e dei Prelati delle Chiese inferiori non si potesse eleggere il Successore senza il consiglio e consenso del Re ma che il Re Pietro II d'Aragona riconoscendo questo abuso spedì un regio Diploma, nel quale dichiarò lasciare alla Chiesa *integram libertatem, pessimam consuetudinem a Nobis hactenus observatam qua electionem Praelatorum sine nostro consilio et assensu procedere non permittebamus, amore Dei et Sanctae Ecclesiae, et pro remedio animae nostrae, et Parentum nostrorum relaxamus, vobisque, et universis Successoribus vestris, et Conventibus in omni Jurisdictione constitutis liberam eligendi facultatem per nos et omnes Successores nostros, assensu regio minime requisito in perpetuum indulgemus. Hoc solum Nobis et Successoribus nostris reservamus, ut libere et canonice electus in signum regiae fidelitatis, Nobis et Successoribus nostris debeat praesentari*, ne della lealtà di questo Diploma può dubitarsi come sembra mal a proposito dubitarne il Zurita nelle parte pma. degli Annali d'Aragona lib. 2. cape. 5. pag. 91. Francesco Minnano in *Basi Pontificiae Jurisdictionis tract. 2. fund. 2. quaest. (7. ?) 12. n.º 295. in fine* ritrovandosi registrata di parola in parola e confermata da Innocenzo III nelle sue lettere Apostoliche spedite ai 30 d'Ottobre del 1207 ed indirizzate *Archiepiscopis, et Episcopis, et aliis Ecclesiarum Praelatis, et universis Clericis in Regno Aragoniae constitutis*, come si vede nella lettera 144. dello stesso Pontefice lib. 10. E questo è quel Pietro II Re d'Aragona che nel Pontificato del predetto Innocenzo III venne a Roma, e nella Festa di S. Martino ricevette nel Monastero di S. Pancrazio con ogni maggior solennità dal detto Papa alla presenza de' Cardinali la Corona Reale, giurando per se, e per i suoi Successori fedeltà ed obbedienza al Romano Pontefice e promettendo per se e per suoi Successori un annuo Censo da pagarsi alla Sede Apostolica *pro remedio animae suae, et Progenitorum suorum*, ricevendo in contraccambio il Privilegio che volendo i Suoi Successori Re Aragonesi coronarsi, dopo aver chiesta la Corona alla Santa Sede la ricevevano in Saragozza per le mani dell'Arcivescovo di Tarracona, a cui ancora diede la facoltà di dar la Corona alla Regina, come tutto ampiamente si legge negli atti, o siano gesti d'Innocenzo III che estratti da un antico Codice manoscritto della Biblioteca Tuxense furono dati alle Stampe in Tolosa l'anno 1635 da Francesco Boschetto 8 Spagne 1.º] del. e qui è d'opo osservare che nel 1271 15 e] corr. ex ne

- lio, in cui gli diceva che aveva rilevanti segreti da comunicargli, e che gli assegnasse il luogo, ove avesse potuto abbocarsi con lui, il Papa gli rispose, che se non poteva venire al Concilio, o ponesse in carta i suoi pensieri, o gli comunicasse a persona confidente col
- 5 peso di venire ad esporglieli in voce ed essendogli finalmente riuscito di ritrovarlo a Belcairo nel ritorno che faceva in Italia, non fu l'abbocamento abbocamento d'amicizia, ma d'amarissimi dissapori come può vedersi nel Pagi nel luogo citato al n.° 47. Nell'Aragona poi non regnava in quei tempi Pietro, ma Giacomo,
- 10 ch'era Figlio di Pietro II. e questo è quel Giacomo Rè d'Aragona, che essendo venuto al Concilio di Lionè ne partì all'improvviso [F.13v] dopo la seconda sessione, avendo il Papa ricusato di dargli la Corona reale se non pagava il tributo promesso da Pietro II suo Padre, come di sopra fu detto, e giusta ciò che si legge nel Surita
- 15 *lib. 2. negl'Indici del Re Aragonesi*, nel Mariana *al lib. 13. delle cose di Spagna cap. 22 n.° 10.* nel Pagi Juniore *al luogo citato n.° 29.* In questa Bolla altresì non solo al Re Pietro, ed ai suoi Posterì si dà l'autorità di nominare ai Benefici ne'Paesi che avesse riacquistati dagl'Infideli, ma essa s'estende ancora ai Baroni del
- 20 Regno. Altresì in questa Bolla s'ecce tuano i Vescovadi, perlochè ritornano in piedi tutte le riflessioni che nell'esame delle antecedenti Bolle si sono fatte. E quello che in verità è notevole in questa [F.14r] supposta Bolla si è che il Jus dato \*al Rè ed\* ai Baroni di \*nominare\* ai Benefici inferiori vien ristretto agli otto mesi della
- 25 collazione Pontifizia *et hoc tantum in octo mensibus, qui ad nostram spectant provisionem*, quasi che in quel tempo fosse già introdotta la regola di Cancelleria reservatoria de'mesi, quando è cosa notoria, che le regole di Cancelleria ebbero il loro principio nel Pontificato di Giovanni XXII, cioè *dopo l'anno 1316.* e la regola reservatoria degli otto mesi incominciò nel Pontificato di Niccolò V che vuol dire *dopo l'anno 1447,* giusta le note autorità unite ed approvate della Rota Romana in una *Parmen. Benefici 28. Gennaio 1701. § Quoniam coram bonae memoriae Cardinali*
- 30 [F.14v] *Scotto.*

6 che] *del. il Papa*  
31 che] *del. nel*

23 Baroni] *del. ed al Re*

24 nominare] *corr. ex conferire*

## Della Bolla d'Innocenzo VIII

Questa Bolla d'Innocenzo VIII, subito che dal regio Fiscale fu nominata fu data per apocrifa nelle scritture de' monaci della Congregazione Cisterciense, come può vedersi **in esse**, ed il motivo fu per la data *dei 15 di maggio 1406*. quando si sa che Innocenzo VIII fu eletto Pontefice *nel 1484*. **Ora** potrebbe sospettarsi che la data *del 1486* che è nella copia della Bolla a Noi comunicata fosse un effetto dell'opposizione fatta da monaci, ma non volendo noi procedere con illazione sospettose, e lasciando altresì da parte che nemmeno questa Bolla si ritrova nei Vaticano Archivio Segreto, diremo che essa principalmente contiene una conferma d'un'altra Bolla d'Eugenio IV concessa [F.15r] a Giovanni Re di Castiglia e Lione e che la conferma si fa da Innocenzo VIII ad istanza e preghiera del Re Ferdinando, e di Elisabetta Regina di Castiglia. Passato da questa a miglior vita il Pontefice Martino V ed eletto di lui successore il Cardinale Gabriele Condolomieri, che prese il nome di Eugenio IV nel Principio del di lui Pontificato successe la gran vittoria, detta *del Fico*, per il luogo ove seguì la Battaglia nella quale il Re Giovanni di Castiglia si acquistò molta reputazione, e respinse i mori dentro Granata, d'onde erano **sortiti**, come diffusamente si legge nel Mariana *de rebus Hispaniae al lib. ventesimo-primo, cap. 3*. A questo Re Giovanni, e di lui Successori si concede dal Papa il Jus di nominare a quelle Chiese, che avessero acquistate [F.15v] o che fossero per acquistare ne' luoghi de' Saraceni, riducendole dallo stato di Mesquite allo stato de' Tempii dedicati al vero Dio, ed agli Benefici ch'esso e suoi Successori avessero fondati coi propri Beni ne' Regni di Castiglia e Lione, o altre Terre da conquistarsi. Diasi dunque per buona e legittima quanto si vuole la Bolla d'Eugenio IV ma che mai ha questa che fare col preteso Padronato universale, se non parla de' Vescovadi, se parlando de' Benefici inferiori è ristretta à certi determinati Paesi, e se finalmente non dà il Jus di nominare ch'è ai Benefici ricuperati dalle mani degl'Infedeli, e da quelli che fossero fondati coi Beni propri del Re Giovanni e suoi Successori? Prendasi finalmente tutta la trafila di questo negozio: come si è detto il Re Giovanni [F.16r] rappresenta ad Eugenio IV che Urbano II aveva concesso al Re della Spag-

4 esse] *corr. ex* nelle sue scritture  
 dinando Re ed Elisabetta

6 Ora] *corr. ex* Qui  
 19 Castiglia] *corr. ex* Aragona

12 concessa] *del. a* Fer-  
 20 sortiti] *corr. ex* usciti

- na e suoi Successori le Chiese e Capelle che o avessero prese e ricuperate dalle mani de'Saraceni, o avessero edificate nel suo Regno: *Ecclesias et Capellas, quas ipsi in praedictorum Terris Saracenorum caperent, ac in Regno inibi edificare coeperint*. Espone
- 5 lo stesso Re Giovanni a Papa Eugenio, che in vigore della predetta Concessione d'Urbano i suoi Re antecessori avevano *ab ipsis Saracenis non sine magnis periculis laboribus corporalibus, et expensis* ricuperate varie Terre, e che perciò egli aveva il Jus padronato non di tutti, ma d'alcune Dignità, e Benefici *Jus plurium Dignitatum aliorumque Beneficiorum Ecclesiasticorum & nec non in*
- 10 *diversis* [F.16v] *Ecclesiis, locis et Capellis*. Soggiunge poi la preghiera per la Conferma, ed il Papa Eugenio la concede con quel di più che di sopra si è detto, e con aggiungervi la clausula, *Jure tamen cullibet*, come è scritto nella carta comunicata, *alterius in*
- 15 *omnibus aliis semper salvo*, e questa Bolla d'Eugenio è quella, che riferita e confermata nella Bolla d'Innocenzo VIII della quale ora si tratta, e che ora non si dice più spedita nel 1406. ma nel 1486. Col supposto dunque che Urbano II avesse fatta la concessione, **Eugenio la conferma, e la amplia come si è detto di sopra**, e
- 20 poscia alle preghiere del Re Ferdinando, e della Regina Elisabetta Innocenzo VIII conferma la Bolla d'Eugenio IV e però se non è vera la Bolla d'Urbano II come di sopra si è chiaramente dimostrato, quel fondamento per vero dire [F.17r] si può mai riporre o nella Bolla d'Eugenio o nella Bolla d'Innocenzo? Che se mai si rispon-
- 25 desse non esser verisimile che Eugenio confermasse la Bolla d'Urbano se la Bolla d'Urbano non fosse vera, la replica è in pronto, ed è che Eugenio \* fece quel che si suppone che abbia fatto sù le assertive del Re Giovanni ritrovandosi nella sua Bolla la particola *ut asserit*, che certamente ad Eugenio non fu esibita la Bolla d'Urbano,
- 30 perche se gli fosse stata esibita avrebbe, nominato il Re Pietro II che é nominato in quella d'Urbano, e non si sarebbe contenuto come si contenne, lasciando il nome del Re, a cui da Urbano si suppone fatta la concessione. **Ecco le parole come stanno nel monumento esibito.** *Hinc est quod nos etiam recensentes quod fel. record. Urbanus Papa II* [F.17v] *Praedecessor noster devotionis et reverentiae quas recolendae memoriae Regis Hispaniarum tunc existens ad eam Ecclesiam gerebat, magnitudinem dignitate praestringens;* ed inoltre se avesse veduta la Bolla d'Urbanó nel riferirla avrebbe es-

19 sopra] del. e Eugenio IV s'induce a confermarle, ed ampliarla

posto, il che non ha fatto, che quanto fu conceduto al Re Pietro, fu conceduto ancora ai Grandi del Regno<sup>a</sup>, alle quali cose si aggiungerà per sopraccarico non potersi mai dire la Bolla d'Urbano confermata in forma specifica da Eugenio che nella sua inserisce il tenore  
 5 dell'altra, esponendone semplicemente una parte<sup>b</sup>, como gli era stato suggerito dai ricorrenti, e però da essa non potersi desumere buon argomento per convalidare la pretesa Bolla confermata, non vi sarà chi non veda quanto sia debole il fondamento a della [F.18r] Bolla di Eugenio, e della Bolla d'Innocenzo.

D'un altra Bolla posteriore benché dello stesso anno  
 1486 d'Innocenzo VIII

Al tempo di questo Pontifice deve riferirsi il forte della guerra coi Mori nel Regno di Granata, la gran conquista della Città di Granata, ed il fine della guerra coi Mori. Il tutto si vede *nel lib. ventesimo quinto delle cose di Spagna* del celebre Mariana, nel di cui  
 15 *Capitolo ultimo* descrive l'ingresso del Re Ferdinando, e della Regina Isabella in aria di trionfanti nella Città soggiogata e vinta, e dopo aver pure raccontato l'allegrezza che n'ebbe tutta la Spagna soggiunge; *letitiae particeps reliquus Orbis fuit. Litterae ad Innocentium Pontificem maximum regesque datae, ac missi qui gaudium*  
 20 *[F.18v] ingens nunciarent. Confectum mauricum bellum, caesos domitosque hostes, impositum Granatae Jugum, urbi quondam nostrorum spoliis extractae superbaeque, ac Cristo reditum tandem universae Hispaniae Imperium;* Non era per anche

a No se nos alcanza cómo podía Benedicto XIV hacer esta afirmación, ya que en la bula de Eugenio IV presentada por el Fiscal regio se lee: «Urbanus PP. II Praedecessor noster devotionis et reverentiae, quas recolendae mem. Regis Hispaniarum nec non eius successoribus illorumque militibus Ecclesias et Capellas quas ipsi in praedictorum terris Saracenorum caperent, ac in Regno inibi aedificare fecerint per suas litteras concessit». Ahora bien, entre los *milites* de que habla la bula de Eugenio IV y los *próceres* a que se refiere la de Urbano II, no hay diferencia en cuanto al privilegio, ya que unos y otros participan de la concesión real. Cf. *El Concordato español de 1733*, 34-35.

b Con esta opinión particular de Lambertini no estarán hoy conformes muchos canonistas. Ya Reiffenstuel había expuesto claramente el concepto de la confirmación específica: «*Si confirmatio privilegii fit in forma specifica seu ex certa scientia, verum ius novum tribuit, ut non tantum valida corroboret sed insuper revalidet et de novo concedat*». Por lo tanto, aun en el caso de que el privilegio de Urbano II fuese falso, Eugenio IV al tenerlo por suficientemente expresado *ex scientia certa* quiere de nuevo concederlo, sin que haya contradicción en confirmar una cosa no existente, sino que le da de nuevo existencia, no en virtud del acto pasado sino del presente, cuya fuerza jurídica consiste en crear un nuevo derecho si fuese necesario. Cf. MICHAELS, G., *Normae Generales Iuris Canonici*, 2, 352. Y esta es la trascendencia de la bula de Eugenio IV, que acumula las concesiones pontificias para Castilla y Aragón en virtud de la confirmación específica.

- terminata la guerra, ma erano bensì incominciate le conquiste, e fiorivano sempre più le speranze di cacciare dal Regno, come dopo seguì l'infidèle gente Moresca, ed allora fu che Errero Lopez di Mendoza Conte di Tendilla ed Ambasciatore di Ferdinando e da
- 5 Isabella al Pontefice Innocenzo in nome loro gli espose, che avendo già levato dalle mani degl'Infedeli alcune Città e luoghi del Regno di Granata, e sperando che il grand'Iddio fosse per assirteli sino alla totale conquista, desideravano di restituire [F.19r] ne Paesi conquistati, e da conquistarsi il Culto Divino, fondando ed istituendo Dignità e Canonici, ed altri ecclesiastici Benefici, ed allora
- 10 fu che inclinando il Papa alle loro richieste commise al Cardinale Pietro del Titolo di Santa Croce in Gerusalemme ch'era anche Arcivescovo di Toledo, ed all'Arcivescovo di Seviglia, e suoi Successori, ed a ciascheduno de'sopradetti in particolare, l'erigere nelle
- 15 Città conquistate, e da conquistarsi nel Regno di Granata quante Dignità, Canonicali, Prebende, ed altri Ecclesiastici Benefici avessero creduto necessari, assegnando per dote le Decime, i Frutti, le rendite, le entrate, e gli altri Beni de' detti luoghi, che dal Re e da la Regina sarebbero donati, concessi, ed applicati. Questo è il contenuto di questa seconda [F.19v] Bolla d'Innocenzo VIII e benché
- 20 nemmeno questa si ritrovi nei registri Vaticani del predetto Pontefice<sup>a</sup>, contro chi però la sostiene per vera si può fondare una buona congettura contro la verità dell'altra **dello stesso Innocenzo poi' anzi esaminata** non facendosi in questa seconda contro il costume di Romani Pontefici veruna menzione della prima **ancorché**
- 25 pochi mesi prima concessa a quelli stessi, a cui si concede la seconda, e benché la materia della seconda sia in tutto uniforme alla prima; ma ciò che siasi di questa riflessione, quando anche questa seconda Bolla si ammetta per vera, essa certamente non giova alla
- 30 pretensione del Padronato universale, o perché ristretta al solo Regno di Granata, o perché comprensiva delle sole Dignità, Canonicali, e Benefici, che dai due sopra riferiti esecutori fossero stati fondati colle rendite regie.

[F.20r] Anzi che se vi fosse chi volesse procedere strettamente *ad tramites Juris* il che non s'intende di fare, potrebbe pretendere che non vi fosse il Regio Padronato sopra le Dignità, Canonicali,

20 benché] *del.* questa      25 ancorché] *corr. ex* benché

a Cf. la nota de la página 158.

- ed altri Benefici, ancorche dagli Esecutori fondati colle rendite e Beni dei Re, imperocchè sebbene è vera la regola che fondandosi un Benefizio, il Jus di presentare s'acquisti dal Fondatore ancorchè esso expresamente non lo riservi, qual massima s'appoggia al
- 5 *Cap. Significavit 41. de Testibus, ed al Cap. Nobis 25. de Jurepatronatus*, con quel di più che vien portato dal Lambertino de *Jurepatronatus lib. pmo. part. pma. quaest. 2. artic. 4.* è però altresì vera la limitazione che ciò non procede quando dalla stessa fondazione si desume, che il fondatore ha avuto in [F.20v] oggetto il
- 10 Culto Divino senza badare alle onorificenze e diritti connessi colla fondazione, come ben argomenta il Lotterio *de re Beneficiaria lib. 2. quest. 7. tom.º pmo.*, a cui anche aderisce il Card.<sup>le</sup> de Lucca *de Jurepatronatus discurs. 55. n.º 20.* ove così si legge: *verum in casu etiam regulae, quod scilicet agatur de constructione vel do-*
- 15 *tatione ex integro, ob quam etiam sine expressione Juspatronatus aquiritur, adhuc id provenit ex quadam simplici Juris praesumptione cessante non solum ex contraria probatione expressa animi faciendi opus ex solo motivo pietatis ac salutis sine hoc praemio, sed etiam coniecturaliter, et adminiculative*, e questo per appunto
- 20 sembra il caso nostro, mentre in questa seconda Bolla non solo non si ritrova riserva di [F.21r] Juspatronatus, ma il Re e la Regina si protestano di volere la fondazione delle Dignità, e Canonicali per l'esaltazione del Divin Nome, ed acciò in quelle Parti si ristabilisca il Culto Divino. *Summa devotione*, sono parole della Bolla, *desi-*
- 25 *derans pro Divini nominis exaltatione, et ut Divinus Cultus in illis Partibus vigeat et florescat, in Cathedralibus, et Collegiatis Ecclesiis illarum Partium, in quibus propter illarum ab iisdem Infidelibus occupationem, Cultus ipse erat totaliter derelictus, Dignitates ac Canonici, et Prebendas, nec non alia Beneficia*
- 30 *Ecclesiastica de novo erigi et institui*, e crescerebbe anche il discorso se si dicesse che nell'antecedente Bolla d'Innocenzo VIII che dal Fiscale si pretende per buona, il Re Ferdinando, e la Regina
- \* *Isabella* [F.21v] seppero chiaramente riservarsi il Jus di presentare i Sacerdoti a quelle Chiese e Capelle, che avessero ricuperate
- 35 da Mori e che nei registri dello stesso Innocenzo VIII ritrovansi due Privilegi<sup>a</sup> accordati allo stesso Re Ferdinando, ed alla stessa Regi-

13 verum] corr. ex utrum

18 sine] corr. ex sive

33 Isabella] corr. ex Elisabetta

a Cf. la nota de la página 158.

na Isabella, che si comunicarono ogni qual volta si desiderò di vederli, ne quali si dà loro la facoltà di fondare nel Regno di Granata, e nelle Isole Canarie alcuni Monasteri col dar loro il Padronato de' medesimi, imperocchè subintrarebbe l'argomento [F.22r] 5 che quando hanno inteso di riservarsi il Padronato, l'hanno saputo dire, e che quando non l'hanno riservato è segno che non l'hanno voluto, e che si sono contentati del solo merito appresso Iddio, senza volere in questo mondo quel Jus che avrebbero potuto ottenere per se e per i suoi successori.

Della Bolla del 1493 con due Brevi  
d'Alessandro VI

Basta riferire fedelmente il tenore della Bolla e Brevi d'Alessandro VI acciò ognuno possa facilmente conchiudere che non hanno 15 che fare colla pretensione del Padronato universale e perpetuo sopra tutti i Benefici di Spagna. Il Vescovo di Palenza Confessore della Regina Isabella di Castiglia e di Lione trasmette una esecutoriale al Vescovo di Cuenca comprensiva della Bolla, e dei due Brevi del Pontefice Alessandro VI [F.22v]. La Bolla è sincera, ritrovandosi tale quale è stata esibita *nel lib. 3. delle Lettere segrete* 20 *del detto Pontefice al fol. 116<sup>a</sup>*. I Brevi poi non si ritrovano fra i Brevi d'Alessandro, che sono nel Segreto Archivio Vaticano. La Bolla ha la data *dei 25 di Luglio 1493.* e concede a Ferdinando ed Isabella l'indulto di nominare per *una sol volta* in ciascheduna Chiesa Cattedrale e Collegiata secolare o regolare di Castiglia, e 25 di Lione *ad un Canonicato, e Prebenda, ad una Dignità, Personato, o vero officio, ad una Porzione, e mezza Porzione, ed a quattro Prestimoni o semplici Benefici* spettanti alla Collazione degli Ordinari anche in virtù delle alternative, eccettuate nelle Cattedrali *le Dignità maggiori post Pontificalem*, e nelle Collegiate 30 *le principali*, come pure le Dignità, Canonicati, Prebende, e Benefici *generalmente riservati alla Sede [F.23r] Apostolica*, con dichiarazione che detto Indulto debba durare *per il solo spazio*

4 medesimi] *del* questo differente modo portarrebbe grand'imbarazzo agli oppositori, e darebbe un buon aiuto a chi volesse sostenere che Ferdinando ed Isabella non acquistarono il Jus di nominare alle Dignità, Canonicati, e Benefici fondati nel Regno di Granata anchorche fondati coi loro Beni reali

a Cf. la nota de la página 168.

*di tre mesi*, e che dopo il primo giorno del prossimo Novembre dovesse aversi per nullo e cassato un altro simil Indulto concesso ai medesimi Principi dal suo Predecessore Innocenzo VIII e poi confermato da lui. In uno poi dei due Brevi, cioè in quello spedito 5 l'anno 1494. si proroga il sopradetto termine di tre mesi *ad altri quattro mesi*; e nel secondo spedito l'anno 1495. si concede una nuova proroga *per altri sei mesi*. Ciò che merita riflessione in questi due Brevi, che conforme si è detto, non si ritrovano nè' Vaticani Registri, si è, che suppongono l'Indulto comprensivo ancora del 10 *Regno d'Aragona, e d'altri Regni*, quando la Bolla unicamente parla *dei Regni di Castiglia e di Lione*: ma tralasciando questa [F.23v] ispezione, ed ammessi per belli e buoni non meno la Bolla che i Brevi, se la nomina è *temporale*, se è ristretta ad *alcuni Benefici* spettanti alla Collazione degli Ordinari, se sono eccettuati le 15 *Dignità, e Benefici riservati alla disposizione della Sede Apostolica*, come può dalla Bolla e dai Brevi desumersi prova del preteso Padronato universale sopra tutti i Canonicali, Prebende, Dignità e Benefizi di tutti i Regni della Spagna? Anzi che i prodotti monumenti chiaramente se comprovano, che almeno sino a quel tempo 20 era incognita la pretensione del Padronato universale imperocché se Ferdinando ed Isabella l'avessero avuta, ed avessero suposto che à loro competesse il diritto universale di nominare e presentare a tutte le Dignità e Benefizi de' Regni a loro soggetti, nè avrebbero domandato nè ricevuto nè accettato un Indulto Pontificio [F.24r] 25 ristretto e limitato non meno rispetto al numero de' Benefizi che al tempo. Questa Bolla Alessandrina è simile all'Indulto delle primarie Preci <sup>a</sup>, che dalla Sede Apostolica al nuovo Imperatore si concede acciò possa nominare ad un tal numero di Canonicali, Prebende, e Benefizi nella Germania. Ancorche siasi molto scritto sopra 30 quest'Indulto delle primarie Preci, non vi è però insino ad ora veruno, che abbia preteso che dall'Imperatore si possa illimitatamente nominare ai Canonicali, e Benefizi della Germania, escludendo per sempre dalla collazione gli Ordinari, e la Sede Apostolica, essendo troppo vulgare le regole, che *limitata causa, limitatum 35 producit effectum*, e che gli Indulti come grazie esorbitanti *tantum valent quantum sonant*, e che letteralmente devono esser intesi e spiegati.

<sup>a</sup> Llamábanse *preces primariae* el privilegio que desde el a. XII tenía el emperador de Alemania de nombrar a los beneficios eclesiásticos la primera vez que vacasen después de su elevación al imperio.

[F.24v] Dell'altra Bolla d'Alessandro VI  
dell'anno 1499

Non si ritrova nell'Archivio Vaticano questa Bolla che si dice spedita dallo stesso Alessandro VI l'anno 1499, ma supposta la verità della medesima, non si sà vedere per qual ragione sia stata comunicata, quando non fosse perche in essa sono nominati il Re Ferdinando e la Regina Isabella, e perche in essa si tratta di materia Beneficiale. Alessandro VI nelle sue regole di Cancelleria aveva cassato ed annullato tutte le speciali riserve delle Dignità, e Benefizi, che non erano vacanti. Nella Bolla poi annulla e cassa tutte le riserve speciali, e Coadiutorie fin'allora concesse sopra qualunque Dignità e Beneficio da vacare in futuro ne'Regni soggetti a Ferdinando ed Isabella. Dice Alessandro VI indursi a far questo passo per che *Ecclesiae ut plurimum gravatae esse noscuntur, et contentiones et lites oriuntur* [F.25r] tur. Suppone questa Bolla d'Alessandro la libera collazione de'Benefizi nella Spagna, cioè il Jus degli Ordinari<sup>a</sup> ne'loro mesi, il Jus della Santa Sede ne'suoi, ed anche il Jus supremo della medesima che allora liberamente esercitavasi prevenendo gli Ordinari nelle loro Collazioni sopra i tali e tali Benefizi, non potendo aver luogo le riserve generali, e molto meno le speciali, o vogliamo dire l'aspettative<sup>b</sup> senza i predetti principi, e senza l'uso de'medesimi. Essendo dunque tutto ciò incompatibile col regio Padronato universale, chiara è la conseguenza che in quel tempo non v'era, ne v'era chi ci pensasse, mentre se vi fosse stato, non vi sarebbero poi state o le speciali riserve, o l'aspettative, e quando mai per impossibile vi fossero state, il che non può figurarsi per la ragione che i Re non l'avrebbero tollerato, [F.25v] o avrebbero fatta una positiva resistenza, Alessandro VI nel levarle dai Regni di Ferdinando ed'Isabella non si sarebbe ristretto al pregiudizio delle Chiese, ed alle liti che giornalmente insorgevano, ma avrebbe anche per lo meno fatta menzione del danno che da esse derivava al Regio Padronato, e pure del regio Padro-

32 al] corr. ex dai

a Los meses ordinarios eran los concedidos por la Regla 9.<sup>a</sup> de la Cancillería a los ordinarios que en virtud de ella podían proveer los beneficios vacantes en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. La alternativa era un derecho que se concedía a los obispos residentes en sus diócesis y por la que se ampliaban a seis los meses ordinarios, que alternaban de esta suerte con los pontificios.

b Las expectativas concedían en determinados casos los beneficios eclesiásticos para el tiempo que viniesen a vacar. Fueron prohibidas por Alejandro III en el Concilio Lateranense III y por el Tridentino en la Sess. 24 c. 19, de reform.

nato non ha parlato, ed ha solo parlato del pregiudizio delle Chiese, e delle liti, *Ecclesiae*, ripetiamo, *ut plurimum gravatae esse noscuntur, et contentiones et lites oriuntur.*

Della Bolla di Giulio II spedita l'anno 1503

- 5 Non v'è bisogno di gran discorso sopra questa Bolla; il contenuto d'essa è il seguente: Aveva Alessandro VI concesso al Re Ferdinando ed alla Regina Isabella il Jus di nominare a certe Dignità, Canonicati, e Prebende in alcuni luoghi de' loro regni persone Ecclesiastiche [F.26r] aggiungendo che potessero sostituire in luogo delle
- 10 nominate altre persone se le nominate fossero morte dopo la nomina, e prima che la nomina avesse il suo effetto, Eccitatosi poi il dubbio se non morendo prima dell'execuzione della nomina la persona nominata ma rendendosi inhabile al Benefizio per altro capo,
- 15 qualche Religione, o avesse preso moglie, potessero gl'Indultari fare un'altra nomina, come l'avrebbero potuta fare in vigore dell'Indulto se la persona nominata fosse morta, il Papa estende l'Indulto anche ai predetti casi, il che tanto è lontano che giove al Padronato universale che più tosto l'esclude, ripigliando qui senza ripeterli gli
- 20 argomenti, che si sono [F.26v] portati nell'esame della Bolla antecedente d'Alessandro VI

Dell'altra Bolla di Giulio II spedita l'anno 1504

- Facendo l'analisi di questa secunda Bolla di Giulio II diremo che Ferdinando ed Isabella gli esposero, che erano veri Padroni delle
- 25 Dignità, Canonicati, e Prebende, e di tutti e singuli Benefici Ecclesiastici del Regno di Granata per Privilegio Apostolico d'Alessandro VI d'altri Romani Pontefici ma che dubitavano d'essersi pregiudicati non avendo avuta notizia delle vacanze, per lo che avevano lasciato di presentare da dodici anni in dietro \*ad alcuni di essi
- 30 Benefizi, per lo che pregavano per la conferma di detto Padronato, e che il termine di quattro mesi dato per presentare agli altri Padroni fosse loro [F.27r] ampliato per altri mesi quattro, ed il Pontefice approva il detto Juspadronato, e diritto di presentare, e concede ai detti Principi che possino nominare anche dopo il termine di

13 al] corr. ex del

27 ma] corr. ex però

quattro mesi per altri quattro mesi susseguenti. Dovrebbe esibirsi la Bolla d'Alessandro VI il che non si fa: ma dicendosi tanto che basta nella Bolla confirmatoria di Giulio II della quale ora si parla, e ritrovandosi questa registrata *nel tom. 99 delle sue lettere segrete al fol. 14.*<sup>a</sup> non si dà eccezione al Padronato delle Dignità, Canonici, Prebende, e Benefici *nel Regno di Granata*, al qual Regno solamente è ristretta la petizione di Ferdinando e d'Isabella, ed è ristretta la conferma e concessione di Giulio II ma essendo la Monarchia di Spagna composta di tant'altri Regni, non [F.27v] potrà mai il regio Fiscale prevalersi di questa Bolla, che per il Padronato nel Regno di Granata, che a lui non si contrasta, ma non mai per tant'altri Regni, de'quali è composta la vasta Monarchia del Re Cattolico. Avanti di porre fine all'esame di questa Bolla è digno l'osservare esser massima oggidì addotata dai regalisti, che il regio Padronato non si perde ancorche i Re per tempo immemorabile avessero lasciato di presentare ai Benefici sottoposti al detto Padronato. Il Salgado *de regia protectione part. 3. cap. 10. n.º 202 e 203.* espone la pratica del regio Consiglio di Spagna, cioè del Supremo Consiglio della Camera, e dice, che non volendo l'Ordinario ammettere la nomina regia non si corre così alla cieca ad ordinare che il nominato dal Re sia posto in possesso, ma che si discute la mate [F.28r] ria e, si vede per chi sta la ragione, e che solamente si corre, e si danno ordini precisi se il Re nell'ultima vacanza presentò, o in altre antecedenti vacanze. *Si sacra Maestas inventur in ultimo statu praesentandi, vel quasi possessione vel paulo ante habuisset, o se si tratta de'Benefici. de'quali mai si è dubitato che non fossero sottoposti al Padronato, vel in lis Beneficiis, in quibus hucusque in dubium revocatum non sit, nec dubitatum ad se Juspatronatus pertinere.* Non concorda questa pratica accennata dal Salgado colla massima poc'anzi accennata, che contro il Regio Padronato nulla possa la prescrizione e molto meno con questa massima concorda la petizione di Ferdinando, ed Isabella a Giulio II che certamente non l'avranno promossa senza il consiglio [F.28v] dei Giurisconsulti del loro Regno, imperocchè ancorchè avessero avuto poco tempo prima da Alessandro VI il Privilegio di presentare ai Benefici del Regno di Granata, temevano d'essersi pregiudicati per aver lasciato dodici anni di presentare a certi Benefici, non avendo avuta notizia della vacanza, ed essen-

<sup>a</sup> Cf. la nota de la página 168.

do distratti in tante varie occupazione, per lo che pregarono ed ottennero dal Papa la sanatoria<sup>a</sup>.

Delle Bolle, e Brevi de' Pontefici Adriano VI  
Clemente VII e Paolo III

- 5 Ne' Brevi, e Bolle di sopra memorate, o s'escludono, come si è veduto, dalle nomine i Vescovadi, o non si ne fa menzione, e però con tutta ragione può dirsi, che nelle Bolle, e ne' Brevi predetti non sono compresi [F.29r] ma acciò non si ritorni addietro, e pretendasi, che ciò che siasi della nomina alle Chiese, e Benefizi inferiori  
10 appartenga al Re di Spagna il diritto di nominare ai Vescovadi independentemente dalle Apostoliche concessioni, non sarà fuor di proposito il dimostrare qui in poche parole il contrario, non perche si pretenda d'impugnare la nomina a veruno de' Vescovadi, ai quali il Re Cattolico presentemente nomina, o presenta, ma per sempre  
15 più dimostrare l'insistenza de' troppo ormai fieri Regalisti, che non contenti di vedere le Podestà laicali nel possesso di nominare ai Vescovadi, non vogliono riconoscere il vero e l'unico fonte di tal diritto, che è la Santa Sede Apostolica, da cui l'hanno ricevuto<sup>b</sup>.

- 20 Celebre è appresso il regio Fiscale la disposizione del Concilio Toletano XII tenuto l'anno 679 e registrata nel *Canone cum longe* [F.29v] *distict. 63.* ove **\*giusta la sua idea** la provvista de' Vescovadi si dà intieramente ai Re, che allora signoreggiavano nella Spagna<sup>c</sup>. Francesco Ferdinando de Minnano celebre Canonista

<sup>a</sup> compresi] del. Socorrendo la Storia della Spagna scritta dal Mariana e più volte citata si vede essersi alcune volte tentato di venire a

<sup>a</sup> Observemos que, aunque en el concordato de 1753 se habla del patronato de Granada e Indias, como de algo que tiene relación mútua, en la «Rimostanza» no se hace mención para nada del patronato de Indias, como ni tampoco durante las negociaciones de dicho concordato, según dejamos indicado en otro lugar. Cf. *El Concordato español de 1753*, 37 nt 29.

<sup>b</sup> Esta doctrina de los regalistas habia de ser condenada por Pio IX en la proposición 52 del «Syllabus»: «Immo laicum gubernium habet ius deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur oboedire Romano Pontifici in iis, quae episcopatum et episcoporum respiciunt institutionem» Ds, 1752.

<sup>c</sup> He aquí el texto del Concilio XII de Toledo: «Nam dum longe lateque diffuso tractu terrarum commentum impeditur celeritas nuntiorum, quo aut non queat regis auditibus decedentis praesulis transitus innotesci aut de successore morientis episcopi libera principis electio praestolari, nascitur saepe et nostro ordini de relatione tantum difficultas et regiae potestati, dum consultum nostrum pro subrogandis pontificibus Hispaniae atque Galliae ut salvo privilegio uniuscuiusque provinciae licitum maneat deinceps Toletano pontifici quos cumque regalis potestas elegerit et iam dicti Toletani episcopi iudicium dignos esse probaverit, in quibuslibet provinciis in praecedentium sedium praeficere praesules, et decedenti-

- Spagnuolo nella sua Opera intitolata *basis Pontificiae Jurisdictionis tratt. 2. quaest. 7 § II. n.º 274*, \*ragiona così del detto canone ad rem nihil concludere perspicuum est in eo namque privilegii, parla del Privilegio Papale, *consideratio non excluditur, quinimo*
- 5 *illud textus praesefert atque praesupponit, ut recte animadvertit Loaisa*, che fu un Arcivescovo di Toledo, che scrisse molto bene sopra il detto Concilio XII Toletano, *et quod magis est, nihil disponit vel constituit de potestate Regum Hispaniarum quoad haec, sed de solo Toletanorum Praesulum privilegio a Concilio indulto,*
- 10 *ut electos vel nominatos Episcopos confirmarent. De regum [F.30r] vero jure ex suppositione loquitur*, e perche il Duareno Scrittore Francese nel suo Trattato *de Sacris Ecclesiae ministris al lib. 3. Cap. II*, dal citato testo Toletano dedusse esser de Jus regio la creazione de' Vescovi, e non appartenere \*ai Re la nomina
- 15 in sequela del Privilegio Apostolico, l'allegato Minnano *al n.º 277*. così parlò di lui: *a Duareni ergo sententia ista cavendum monui quia Calvinianismum sapit auctor quoties de Ecclesiastica hierarchia, ac potestate ministrorum Ecclesiae Catholicae disserit*; oltre di che non v'è chi non sappia che in quel tempo gemeva la
- 20 Chiesa di Spagna sotto la tirannia del Re Ervigio, che aveva levato il Regno al Re Wamba, e che perciò nulla ad esso poteva negarsi: *in eo conventu*, parla il Mariana *al lib. 6 cap. 17*, del duodecimo Concilio Toletano, *duae res ad memoriam [F.30v] insignes sancitae sunt. Ervigio Regnum quod arripuerat, Patrum sententia confirmatum, arma tenenti, qui negarent quod petebatur?*
- 25 *non constantia id, sed temeritas fuisset*, ed il fondare un vero Jus sopra le violenze non è che godere delle oppresioni della Chiesa, che se permetteva qualche inconveniente lo faceva per isfuggire sciagure maggiori <sup>a</sup>, come il celebre Scrittore Spagnuolo Ambrogio
- 30 de Morales \*considerando quei tempi molto bene ragiona nelle sue Croniche *al lib. 12. cap. 3. verso la metà* e ripete *al cap. 53*. trattando di questo stesso Concilio Toletano, e che il fatto sia tal qual è stato espoto s'argomenta dando un occhiata a quei tempi

2 così] *def. parla*      11 Duareno] *corr. ex Duaredo*      13 Toletano] *def. inferi*  
 14 appartenere] *corr. ex appartenere*      30 tempi] *def. anche*      31 e] *def. fusamente*

*bus episcopis eligere successores; ita tamen, ut quisquis ille fuerit ordinatus, post ordinationis suae tempus infra trium mensium spatium proprii metropolitani praesentiam oisurus accedat.* ML, 84, 475-476.

<sup>a</sup> No carece de interés este juicio de Benedicto XIV, reflejo del proceder del Papa Lambertini en sus relaciones con los príncipes del s. XVIII.

ne'quali Iddio per bene de'Popoli **diede** Principi, e Re dotati dal Santo timore di Dio, e riverenti verso la sua Chiesa.

Alfonso VI Re di Castiglia nell'anno 1085 espugnò la Città di Toledo che per [F.31r] più secoli era stata sotto il fero giogo de' 5 Saraceni. Doveva darsi il Vescovo alla Città recuperata, ed il Re lasciate da parte le violenze, permesse dal Concilio Toletano fece unire i Principali del Regno, i Vescovi, gli Abbati, ed il rimanente del Clero, come ben riferisce il Roderigo *al lib. 6. cap. 23.* e **\*volle che** canonicamente **\*fose fatta l'elezione del Vescovo, che** 10 **cadde nella persona del famoso Bernardo**, come prosigue il citato Roderigo *al cap. 24. decimo quinto Kalendis Januarii omnes in Urbe regia convenerunt, et habito diligenti tractatu dominum Bernardum virum religionis, et prudentiae communiter, et concorditer in Archiepiscopum elegerunt, et Rex incontinenti dotavit* 15 *Ecclesiam liberaliter et honeste*, e questo poi è quel Bernardo, che nell'anno 1088 spedito a Roma dallo stesso Re Alfonso ottenne **da Urbano II** unitamente coll'onore del [F.31v] Pallio il Privilegio riferito dal Card<sup>le</sup> Baronio ne'suoi Annali di Primate della Spagna.

Per quanto può aversi di lume nell'oscurità di que'tempi, può 20 dirsi che ne'tempi avvenire ritornassero i Re al cattivo loro sistema di porre a dirittura le mani nel Santuario, opprimendo la libertà della Chiesa. Onde Pietro de Marca Autor Francese nella sua opera *de Concordia Sacerdotii et Imperii al lib. 8. cap. 10.* francamente dice che in Spagna da principio l'elezione de'Vescovi facevasi dal 25 Clero col consenso dei Re, ma che dopoì passò nei Re il dominio pieno ed assoluto circa il provvedere i Vescovadi; ma ciò ch'è tralasciato dal de Marca, è con molta ingenuità soggiunto da Stefano Baluzio Autor Francese e poco per altro ben affetto alla Santa Sede nelle addizioni al detto *cap. 8. [F.32r]* del de Marca. Ivi porta il 30 gran fatto del Re Pietro II d'Aragona, che avendo riconosciuto esser un'aperta violenza, che nella Spagna Tarraconese non si potessero eleggere i Vescovi, ed i Prelati delle Chiese inferiori senza il Regio assenso, spedì un regio Diploma in cui dichiarò lasciare alle Chiese *integram libertatem, pessimam consuetudinem a no-* 35 *bis hactenus observatam qua electionem Praelatorum sine nostro consilio, et assensu procedere non permittebamus, amore Dei, et Sanctae Ecclesiae, et pro remedio animae nostrae, et Parentum*

1 Iddio] *del. diede*      8 canonicamente] *del. fatta eletto il Vescovo della Città di Toledo*  
 il famoso Bernardo      che] *del. fu*

*nostrorum relaxamus, vobisque, et universis successoribus vestris, et Conventibus in omni Jurisdictione nostra constitutis, liberam eligendi facultatem per Nos et omnes Successores nostros, assensu regio minime [F.32v] requisito in perpetuum indulgemus.*

- 5 *Hoc solum Nobis et Successoribus nostris reservamus, ut libere et canonice Electus in Signum regiae fidelitatis, Nobis et Successoribus nostris debeat praesentari*, e questo è quel Pietro II Re d' Aragona, che nel Pontificato d'Innocenzo III venne a Roma, e nella festa di S. Martino ricevette \***la Regia Corona** nel Monastero di
- 10 S. Pancrazio con ogni maggior solemnità dal Pontefice alla presenza de' Cardinali, giurando per se, e per i suoi Successori fedeltà ed obbedienza, e promettendo per se e per i suoi Successori un'annuo Censo da pagarsi alla Sede Apostolica: *pro remedio animae suae, et Progenitorum suorum*, ricevendo in contracambio il Privilegio,
- 15 che volendo i suoi Successori Re Aragonesi coronarsi, dopo aver chiesta la Corona alla Santa Sede, [F.33r] la ricevessero in Saragoza per le mani dell'Arcivescovo di Tarracona, a cui ancora \***fu data** la facoltà di dar la Corona alla Regina.

- Quanto fin'ora si è esposto viene pienamente riferito negli Atti,
- 20 o siano Gesti d'Innocenzo III che estratti da un antico Codice manoscritto della Biblioteca Tuxense furono dati alle stampe in Tolosa l'anno 1635. da Francesco Bascheto Autor Francese. Questo grand'atto dà molto fastidio ai Regalisti, e però il Zurita *nella part. pma. degli Annali d'Aragona lib. 2. cap. 5. pag. 91.* dubita
- 25 della lealtà del Privilegio. Lucio Marineo *de rebus Hispaniae al lib. 10.* ammette la lealtà del Privilegio, ma dice che i Grandi d'Aragona, e del Principato di Barcellona pubblicamente reclamarono: ma queste sono tutte [F.33v] *fandonie*, imperocchè ne della lealtà del Privilegio o sia \***alla violenta** rinunzia, ne della sussistenza può
- 30 in veruna maniera dubitarsi, ritrovandosi l'atto registrato di parola in parola e confermato da Innocenzo III nelle sue Lettere Apostoliche spedite ai 30. d'Ottobre del 1207. ed indirizzate *Archiepiscopis, et Episcopis, et aliis Ecclesiarum Prelatis, et universis Clericis in Regno Aragoniae constitutis*, come si vede nella *letera 144*
- 35 *dello stero Pontefice al lib. 10<sup>a</sup>.*

Se dispiace ai Regalisti la giustizia che rese il Re Pietro Secon-

18 data] corr. ex diede

<sup>a</sup> Cf. la nota de la página 158.

do al Jus della Chiesa non dee recar stupore se ai Principi medesimi ne'tempi in avvenire in qualche parte rincrebbe il vedersi esclusi affatto dall'ingerenza nell'elezione de'Vescovadi, ne volendo o potendo contrastare che la consuetudine [F.34r] **precedente al Re**  
 5 **Pietro, e che egli aveva qualificata per vero e positivo intollerabile abuso, tale in verità non fosse, presero il panno per un altro verso, ed incominciarono a pensare** a qualche concordia colla Sede Apostolica sopra la nomina ai Vescovadi. Pietro Re di Castiglia, chiamato il Crudele fece uccidere un certo Maestro Bernardo, che non si sà chi fosse, ma bensì può dirsi che fosse persona Sacra, imperocche il Pontefice Urbano V spedì un certo Archidiacono coll'ordine che lo dichiarasse scomunicato come reo della morte del detto Maestro, e perche aveva cacciato della sua Sede il Vescovo di Callagora, ed un altro Prelato del Regno. Giunse l'Archidiacono a Siviglia, e con coraggio Sacerdotale intimò al Re la scomunica, ed il Re dato nelle furie corse per ucciderlo, e non lo potè raggiungere, e minacciando di voler sottrarsi dall'obbedienza del Papa e di voler seco trarre altri Principi, fu d'uopo il pensare al riparo d'un così grave male minacciato [F.34v] Attesta il Mariana  
 10 *al lib. 17. cap. 11.* che dal Papa fu spedito il Cardinale Anglico del Titolo di S. Pietro in Vinculis suo Nipote, e che da esso fu fatto un accordo, in cui la terza parte delle Decime sopra i Benefizi di Castiglia: che davasi al Papa, fu convenuto che restasse nelle mani del Re per sussidio della guerra contro i Mori, ed in cui altresì fu  
 15 convenuto che non si dassero più in Castiglia Vescovadi ne Benefizi \***Maggiori** dal Papa senza il regio assenso: *Episcopos, Militares Magistros, Priorem Hospitalarium instituendi, aliave maiora Sacerdotia donandi, nisi regum accedente consensu Pontificibus Romanis potestas sublata*, passo veramente gagliardo ma necessario per placare l'ira d'un Re troppo crudele e troppo furioso<sup>a</sup>;  
 20 ecco le parole del Mariana- [F.35r] na: *id studio datum publicae tranquillitatis, quamvis contra quam moribus erat susceptum, et contra omnia vetustatis exempla; et miror Pontificem ad cuiusquam gratiam passum esse, tantum de sua auctoritate in Hispania diminui, sed tanti fuit ea aetate regis unius vecordiam sanare, malis prius, deinde victoria multo quam antea ferocioris.*

Nella citata Storia del Mariana *lib. 24. cap. 16.* vien rappresentata la grave contesa fra il Pontefice Sisto IV ed il Re d'Aragona

a Una nueva confirmación de lo que dijimos en la nota b de la página 166.

- volendo questi che si desse il Vescovado di Saragoza ad un certo Alfonso suo Nipote, e Figlio bastardo di Ferdinando, e rispondendo quello che avrebbe data la dispensa \***dil** vizio de'natali, ma non l'altra \***dell'** età, avvegnacche Alfonso non avesse in quel tempo
- 5 [Fr.35v] che anni sei<sup>a</sup>: *otium natalium facile supplebat Pontifex Sixtus, aetatis veniam ut daret induci non poterat Pueri sexenni.* Si frappose in queste differenze il Re di Napoli, e Sixto IV<sup>o</sup> da esso fu indotto a dare la perpetua amministrazione della Chiesa di Saragoza al Fanciullo Alfonso: *novum damnatumque exemplum indu-*
- 10 *tum, vincente Pontificiam constantiam regum importunitate in Ecclesia Jura invadentium, atque libertatem, quod semper accusabitur et semper erit.* Prosegue lo Storico riferendo che in quel tempo erasi introdotto nella Spagna l'usanza, che non si facessero in essa Vescovi senza la previa nomina \***regia**: *et erat ea tempe-*
- 15 *tate moribus usurpatum, ne Episcopi Ecclesiae Hispaniae darentur, nisi quos Reges postularent, nominarentque;* è però d'uopo che questa osservanza non [F.36r] fosse pacifica, imperochè lo stesso Mariana poco dopo non dissimula i contrasti fra il Papa ed il Re nell'occasione di provvedere alcuni Vescovadi, conchiudendo,
- 20 che poi terminarono coll'aver fatto passare dalla Chiesa di Cordova a Cuenca un certo Monsre. Alfonso di Burgos Domenicano, e Confessore del Re: *Regibus Castellae in perpetuum ut quos ipsi expetissent, li Episcopi praeficerentur, addita prerogativa.*
- Questo importante affare della nomina al Vescovadi \***non**
- 25 **ostante l'asserita concordia d'Urbano quinto, ed' il preteso privilegio di Sisto quinto** non parve ben assicurato nella gran mente di Carlo V ò perche ciò che accade fra Urbano V ed il Re Pietro Crudele fosse da esso valutato come era, un accordo violento ed insusistente, ò perche non si potessero fissari piedi nell'asserita
- 30 prerogativa accordata da Sisto IV della quale non resta verun autentico monumento \***ed in fatto** [F.36v] fra tant'altre Bolle e Brevi mandati, non si vede ne Bolla ne Brevi di Sisto IV **o perche finalmente nel Pontificato di Giulio II e particolarmente nell'anno «1505». sappiano che nella Spagna v'erano Capitoli, che preten-**
- 35 **devano di dover eleggere l Vescovo, e che alcune volte ancora**

3 dil] corr. ex circa il  
corr. ex denominazione

4 dell'] corr. ex circa l'  
31 fatto] corr. ex per lo che

14 previa] def. regia nomina]

a Reciente estaba todavía la concesión del capelo cardenalicio al infante D. Luis, niño apenas de 10 años.

l'avevano eletto, non avendo però voluto il Papa confermar l'elezione, e per isfuggire la longa vacanza delle Chiese avendole date in Commenda a Cardenali, o altri riguardevoli Ecclesiastici, come può vedersi «nel lib. 3. delle Storie di Barcellona cap. 4. e cap. 22 e 23.» scritte dal Pre. Diago Prese dunque \*Carlo Quinto una strada più longa ma più sicura, ed avendo molto contribuito per l'esaltazione al Sommo Pontificato del Pontefice Adriano VI che in minoribus era stato suo precettore, nell'anno 1523. che fu il primo del di lui Pontificato, lo pregò a dare ad esso e suoi Successori la nomina al Vescovado di Pamplona, esponendo che molto gli premeva che quella Chiesa fosse in mano di persona a Lui non sospetta<sup>a</sup>, ed avendo il Papa richiesto il consiglio e l'assenso de' Cardinali: *habita super his cum venerabilibus Fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus deliberatione matura, et de eorum consilio et assensu*, dopo aver fatta menzione della di Lui supplica ed istanza, *teque etiam hoc summopere cupiente, et nobis* [F.37r] *desuper supplicante*, gli concedette che ogni qualvolta vacasse la Chiesa di Pamplona, esso ed i suoi Successori potessero nominare il Vescovo, eccetuato però il caso della vacanza *apud Sedem Apostolicam*, come si legge nel Breve esibito. Era allora Vescovo di Pamplona il Cardinale Alessandro Cesarini, che era romano, e se ne stava quasi di continuo in Roma, e però avendo Carlo V fatta riflessione che morendo esso in Roma non avrebbe avuto effetto il Privilegio ottenuto, avvegna che escludente il caso della vacanza *apud Sedem*<sup>b</sup>, poco dopo il Breve ottenuto, e poc'anzi riferito, e nello stesso anno 1523. in cui aveva ottenuto il primo, pregò che si levasse la restrittiva dal primo Breve, il che gli fu accordato, avendo in questo modo assicurato la nomina alla Chiesa di Pamplona ogniqualvolta, ed in [F.37v] qualunque modo vacasse, e questo è il contenuto del secondo Breve.

5 Prese] def. egli

a Es indudable que a los gobernantes interesa en no pocas ocasiones el nombramiento de los obispos. La Iglesia ha reconocido siempre lo fundado de este interés y así, sin perjuicio de su omnimoda independencia en el nombramiento de los obispos, ha procurado atender las justas representaciones de los príncipes a este respecto. Baste aquí recordar en los concordatos celebrados por Pio XI, los art. 4, del de Letonia, 14 § 1 del de Baviera, 11 del de Polonia, 11 del de Lituania, 4 del de Checoslovaquia, 19 del de Italia, 14 del de Alemania y 4 § 2 del de Austria. Cf. J. RESTREPO, *Concordata regnante Sanctissimo Domino Pio PP. XI inita, Romae, 1934.*

b Las vacantes *apud Sedem*, unas de las reservas más antiguas, se hallaban incluidas en el cuerpo del derecho canónico, c. 2, *de praebendis et dignitatibus*, III, 4, in VI.

La facilità, con cui Carlo V ottenne dal buon Pontefice Adriano VI le due concessioni delle quali poc'anzi s'è ragionato l'indusse a chieder la terza, e senza gran distanza dalle due prime, imperocché la petizione fu fatta ed esaudita nello stesso anno 1523. Chiese egli dunque ed ottenne il Jus di nominare a tutte le Chiese Metropolitane, e Cattedrali, a tutti Monasteri Concistoriali nei Regni di Castiglia, di Lione, d'Aragona, di Valenza, di Catalogna, ed in tutti Domini, e Regni delle Spagne; per causa impulsiva furono espressi i suoi meriti, e de suoi Antecessori; fu detto che aveva già altre concessioni più antiche, quali però non furono esibite, ma il Papa le ebbe per sufficienteme. espresse *pro sufficientur expressis*. [F.38r] Temendo che col tratto del tempo le asserite concessioni non si verificassero fu posto nella Bolla che la nuova concessione valesse: *etiam ubi vobis jus praesentandi vel nominandi non competit*. Acciò altresì col tratto del tempo non si dicesse che questo Jus di nominare era un puro Privilegio vi fu aggiunta la clausula: *decernentes jus patronatus, et praesentandi hujusmodi illius omnino naturae et vigoris existere, cuius jus patronatus regum ex fundatione et dotatione existit*. Se previde che il Sacro Collegio non avrebbe dato l'assenso ad un così ampio Indulto, e però fu creduto bene di non richiederlo<sup>a</sup>: ma per torre ogni futura difficoltà che potesse insorgere per questo capo si fece che Adriano nella Bolla dicesse che l'Indulto [F.38v] valesse *in omnibus et per omnia perinde ac si de unanimi omnium Cardinalium consilio et consensu consistorialiter emanasset*. Si lasciò correre nella nuova Bolla l'eccezione delle vacanze *apud Sedem*, perche ben sapeva Carolo V che col tratto del tempo l'avrebbe fatta levare, come gli riuscì, e questa è l'annalisi della terza Bolla esibita.

Adriano VI non visse più d'un anno, ed otto mesi, ed essendo stato eletto di Lui Successore il Cardinal de Medici, che assunse il nome di Clemente VII nacquero poco dopo il principio del di Lui Pontificato così strani accidenti, che Roma fu barbaramente saccheggiata, ed il povero Papa per non venire in mano dei Soldati, che

18 patronatus] corr. ex padronatus.

<sup>a</sup> Benedicto XIV iba también a prescindir de los cardenales al celebrar el concordato de 1753: «Los cardenales celosos del interés de Roma y malcontentos del actual gobierno aprueban estas quejas, y se sienten que sin noticia o congregación de cardenales se hubiese concluido el negocio más interesante de la Santa Sede». Carta de Figueroa al Marqués de la Ensenada, 15 de Marzo 1753. Arch. de Simancas, Estado, 5086.

erano venuti sotto la condotta di Borbone, fu sforzato a stare molti mesi assediato nel Castello di Roma detto [F.39r] Sant'Angelo. Non lasciò Carlo V anche questa occasione per prevalersine, e sempre più far progressi nella materia delle nomine ai Vescovadi. Sotto i  
 5 precedenti Indulti pretendevasi che non fossero comprese le nomine ai Vescovadi del Regno di Napoli. E d'uopo che ciò fosse ammesso da Carlo V imperocchè il punto della sua pretensione circa la nomina a questi Vescovadi si riduceva al titolo di Fondazione, ed  
 10 antico possesso, ed avvegnacchè si rispondesse che provasse quanto asseriva, replicavasi in di lui nome che ciò era impossibile, essendo ne'tempi addietro seguito l'incendio de'suoi Archivi. Stava, come si è detto, il Papa rinchiuso in Castello, ed in quel tempo si venne ad una Transazione veduta da Noi \*e che si conserva nell'  
 15 **Archivio del predetto Castello**, nella quale si fece divisio [F.39v] ne fra que'Vescovadi, che dovevano essere di libera collazione Pontificia e \*fra gli altri la nomina de'quali riservavasi al Re di Napoli: e perche fu \*avvertito che questo accordo avrebbe nel tratto del tempo incontrate le difficoltà, che **incontra** ogni contratto fatto da chi è in prigione con chi lo può liberare si volle che fosse  
 20 dal Nunzio Apostolico in Pamplona ratificato in nome del Papa, dopo \*che restò libero dalla prigionia sofferta per molto tempo nel Castello San'Angelo. Si pacificarono dopoi le cose, e contrattata amistà fra Clemente e Carolo, portossi il Papa a Bologna \*ove fece la solenne funzione di dar \*gli la Corona Imperiale nella Chiesa di S. Petronio, e stando sempre fissa nella testa dell'Imperatore  
 25 la massima di sempre più assicurare la nomina ai Vescovadi ne' Regni [F.40r] della Spagna, ottenne dal Papa il seguente Indulto, che si ritrova nell'Archivio Segreto Vaticano inscritto *nel tom. 4. fol. 182* delle Lettere segrete di Clemente VII.

30 L'Indulto incomincia da una narrativa che gli antecedenti Pontefici avevano conceduta al Re Ferdinando ed alla Regina Isabella, ed agli altri Re di Castiglia, Lione, e d'Aragona, ed anche allo stesso Carlo V e di Lui Successori la nomina di persone idonee alle Chiese Metropolitane, Cattedrali, e Monasteri Concistoriali, *ratione foundationis et recuperationis de manibus Infidelium ac ex diversis aliis causis*. Tal narrativa non aveva certamente l'assistenza

16 e] del. degli  
 23 Bologna] del. nell'anno della nostra salute il 1530  
 17 fu] del. ben provveduto

21 restò] corr. ex esser restato  
 24 dargli] corr. ex dare

25 Pe-

del fatto, come si può facilmente riconoscere da quanto di sopra si è esposto, discorrendo degli Indulti conceduti. Si passa dunque avanti, e dicesi che [F.40v] Carlo Imperatore aveva i suoi meriti personali, essendosi portato in Italia non solo per ricevere dalle  
 5 mani Pontificie la Corona, e le Insigne Imperiali, ma per dar soccorso all'Italia languente, ed afflitta per tant'anni dalla guerra, dalla fame, e dalla peste, e per socorrere colle sue forze a tutta la Repubblica Cristiana, che era in gran pericolo. A questa narrativa succede il racconto d'aver deliberato col previo consiglio, ed assenso  
 10 unanime de' Cardinali di confermare il Juspatronato, o sia il Jus di presentare alle Chiese Metropolitane, Cattedrali, ed a tutti i Monasteri Concistoriali situati ne' Regni delle Spagne. Finisce poi l'Indulto colla conferma, e con una nuova concessione per miglior cautela del Jus di presentare *ad Catedrales, et Metropolitanas*  
 15 *Ecclesias, ac quaecumque Monasteria Consistorialia in Castellae [F.41r] et Legionis, ac Aragonum et Valentiae, nec non Cataloniae caeterisque Hispaniarum Regnis, et Dominiis respective consistentes et consistentia;* ne si lascia nell'indulto la clausula d'uguagliare questo Jus di presentare quanto all'effetto al Jus, che  
 20 hanno i Re di nominare alle Chiese da essi fondate, e dotate: *discernentes Juspatronatus et praesentandi hujusmodi illius naturae et efficaciae existere, ac quoad omnes effectus ejusdem juris censi debere cuius Juspatronatus ex fundatione et dotatione existit.*

Ecco il contenuto nella Bolla di Clemente VII conceduta a Carlo V nell'anno 1529. Morto Clemente VII fu di Lui Successore il  
 25 Card<sup>le</sup> Alessandro Farnese, che assunse il nome di Paolo III ed essendosi l'Imperatore acquistato un nuovo insigne merito con tutta la Cristianità [F.41v] essendosi in persona portato con una insigne Armata all'Assedio della Città di Tunesi, avendone cacciato il Tiranno Barbarossa, ed avendo liberato più di venti mila Cristiani,  
 30 che gemevano in una dura schiavitù, quali a proprie spese rimandò liberi alle loro Case, non volle il Pontefice chè restasse questa grand'impresa senza qualche contrasegno di gratitudine, e però con nuovo Apostolico Indulto spedito l'anno 1536. col pieno assenso  
 35 del Sacro Collegio confermò i precedenti Indulti di presentare alle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, ed ai Monasteri Concistoriali, e tolse di mezzo la questione insorta se il Jus di nominare dovesse aver luogo nelle vacanze apud Sedem, dichiarando poter anche il Re presentare in questo caso, e coerentemente a queste Bolle Pontificie il Re Filippo II, in una sua legge recopilata [F.42r] *leg. pma.*

tit. 6. lib. pmo. recop. disse, e ci appartiene la presentazione degli Arcivescovadi, e Vescovadi, Prelazie, e Abbazie Concistoriali<sup>a</sup>, e ne'tempi suseguenti senza verun principio d'espresa Apostolica concessione, ma di tolleranza, e di tacita permissione si è introdotto, che nominando il Re a qualche Arcivescovado, o Vescovado, o vacando per la proposizione del Nominato in Concistoro qualche Canonico, o Beneficio incompatibile col Vescovado, sebbene la di lui collazione per la vacanza *apud Sedem* fosse di ragione della Sede Apostolica, se ne lascia la nomina al Re<sup>b</sup>, che per quanto si è inteso, da alcuni anni in quà la lascia alla libera disposizione del suo Padre Confessore.

[FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PATRONATO]

Ecco la Storia fedele delle nomine appartenenti alla Corona di Spagna, o sia Benefizi, o delle Prelature Concistoriali, o degli Arcivescovadi o Vescovadi, \*ed' ora \*assunto e comprovato che quando si mettino da parte le dicerie troppo ardite de'Regalisti non vi è in jure veruna discrepanza fra la Santa Sede, e la Maestà del Re Cattolico, e non è nemmeno nel fatto, quando il fatto si consideri accuratamente, e non si passi per puro capriccio a pretensioni non mai promosse ne dalla Corona ne da verun altro Principe.

Ed incominciando dal Jus, se i Regalisti hanno asserito, che il Jus d'eleggere i Vescovi fosse nel Popolo, e che dal Popolo sia passato nel Re<sup>c</sup>, non ha mai la Santa Sede ammessa simil proposizione essendosi bensì ne'primi secoli richiesto il consentimento del Popolo, *ne Civitas Episcopum non optatum, aut contemnat*

15 ed] *corr. ex* dallo quale 15/16 comprovato] *corr. ex* si pretende d'Inferire 16/17 Regalisti] *del. non ve è veruna discrepanza fra la Santa Sede e la Maestà del Re Cattolico ne in fatto ne in Jure*

a El privilegio concedido a los reyes de España para el nombramiento de los obispos es, como se ve, muy anterior al Concordato de 1753, y fué concedido ya a Carlos V, el gran defensor de los derechos de la Iglesia.

b Era esta regalía un caso especial de las *resultas* regias más o menos toleradas por la Santa Sede, en virtud de las cuales *resultas*, los Reyes de España, a imitación de las afecciones pontificias, se arrogaban el derecho de proveer los beneficios vacantes por la promoción del nuevo provisto a una prebenda del patronato real.

c Desde los primeros siglos de la Iglesia, el pueblo tomaba parte en las elecciones de los Obispos, si bien su intervención se referia principalmente al testimonio de la vida y costumbres de los que debían ser consagrados. Es cierto que los emperadores cristianos se arrogaron ya desde los primeros siglos una intervención en la elección de los Obispos que no les competía, y que la Iglesia toleró en algunas ocasiones; pero que de ninguna manera reconoció como necesaria para la validez de la elección. Cf. WERNZ-VIDAL, 2, 621.

*aut oderit, et fiat minus religiosa quam convenit, cui non licuerit habere quem voluerit*, sono parole di S. Leone I nella *Lettera 12 alias* [F.43r] 84. ad Anastasio di Tessalonica *al cap. 5.* ma essendo sempre stato nelle mani de' Vescovi comprovinciali il far l'elezione

5 del Vescovo morto nella Provincia colla dovuta subordinazione al Metropolitano, giusta il Canone 4. del primo generale Concilio Niceno riferito nel *Canon. Episcopi ab omnibus, dist. 64.* ed essendo poi stato d'uopo per le gran turbolenze che ne insorgevano, l'escludere il Popolo da quel tanto che una volta faceva nell'elezione de Vescovi, giusta il *Cap. Massana de electione*, ne mai  
10 ritroverassi che la Real Corona di Spagna in tanti trattati, e discorsi avuti colla Santa Sede sopra la nomina ai Vescovadi ne abbia pretesa la pertinenza per esser passato in lei il Jus del Popolo.

Sostengono i Regalisti appartenere alla regia [F.43v] Corona la  
15 nomina alle Chiese Metropolitane, e Cattedrali per averle fondate e dotate. La Santa Sede ammette il titolo di dotazione, e fondazione per poter presentare, e nominare alle Chiese Parocchiali, Capelle, e Benefizi inferiori, ma richiede il Privilegio Apostolico quando si tratta di Chiese Cattedrali e Conventuali non bastando \*in questo caso il titolo di Fondazione, e dotazione per acquistare il Jus di  
20 presentare. Così fù stabilito nel *Cap. nobis de Jure patronatus*, ed il savio Re Alfonso l'ammesse nella *leg. pma. tit. 15. part. pma.* come si vede nelle seguenti parole: *ma però se il Patrono quando vorrà far Chiesa che sia Collegiata, che vale a dire Conventuale,*  
25 *dirà che vuole avere questo diritto in essa di poter eleggere il Prelato, o egli solo, o con gli altri Chierici che saranno e lo dovranno eleggere, e il Papa glielo* [F.44r] *concederà potrà averlo, altrimenti nò,* e se negl'Indulti Apostolici di nominare spediti ad istanza dei Re si è fatta \*qualche altra menzione della dotazione,  
30 e fondazione, si è fatta per addittare uno de'fondamenti, ai quali s'appoggiava l' Indulto, ma non mai per stabilire che senza l'Apostolico Privilegio, che si concedeva, avesso potuto il Re nominare ai Vescovadi per il solo titolo di fondazione, o dotazione.

Insegnano finalmente i Regalisti, che ricuperandosi da un Re  
35 una Città sottoposta agl'Infideli, il Principe Cattolico ricuperante *Ipsò jure* acquista il Jus di nominare al Vescovado, e Benefizi Ecclesiastici che una volta erano in essa. Tal massima non si ammette dalla Santa Sede Apostolica <sup>a</sup>, e è espressamente contraria

<sup>a</sup> Es cierto que desde Alfonso X nuestros monarcas habían insistido en el título de con-

*al cap. cum terra de electione* [F.44v] eruditamente esposto secondo il solito dal Gonzalez Autore Spagnuolo, ove dimostra trattarsi in quel Testo della ricuperazione di Terra Santa, e rigettarsi la pretensione de' laici \*di nominare ai Vescovadi, \*decretandosi che  
 5 ricuperata la terra dagl'Infideli si osservi l'elezione Canonica, non vietandosi il domandar l'assenso al Re o al Patriarca, quando però così facendo non venisse ad impedirsi la forma dell'elezione. Ora si prega a dare un occhiata alle Bolle esibite, prescindendo se tutte siano vere, o se alcune siano apocriefe. Ritrovarassi certamente in  
 10 qualcheduna nominato l'aver ricuperato dalle mani degl'Infideli le loro Terre. Ritrovarassi esser stata fatta concessione particolarmente delle Chiese inferiori per il merito della detta ricuperazione: ma essendo la concessione del Patronato [F.45r] fatta dal Papa ad istanza dei Rei per lo più supplicanti, tanto è lontano che i Re ab-  
 15 bino preteso d'aver il Jus di presentare per il titolo della Conquista, che si sono serviti del titolo della Conquista per ottenere dal Papa il Jus di nominare, come anche poc'anzi si è osservato, quando parlavasi del Jus che proviene dalla dotazione, e fondazione.

## [SE RECONOCE EL PATRONATO REAL]

20 Al diritto succede il fatto, e nel fatto fa di mestieri il distinguere la nomina de' Vescovadi, Monasteri, e Benefizi Concistoriali dagli altri Benefizi inferiori non Concistoriali. Parlando de' Vescovadi, Abbazie, e Monasteri Concistoriali, si tralascia il modo, con cui si è acquistata la nomina, ma avendo i Re per se le Bolle Apostoliche, queste si vogliono, e si devono apuntino osservare. Circa poi  
 25 gli altri Benefizi, [F.45v] non si parla del Regno di Granata ancorche la Bolla d'Innocenzo VIII patisca le eccezioni, che di sopra si sono esposte, venendo a Noi rappresentato, che il Re sia in possesso di nominare a tutti—\*i—Benefizi di quel Regno, ne  
 30 volendo Noi innovare cosa veruna<sup>a</sup> anzi di più supponendosi che

4 di] *corr. ex* nel decretandosi] *corr. ex* stabilirsi 6 vietandosi] *del. poi* con essa  
 23 Concistoriali] *del. del* ma 29 i] *corr. ex* e singuli 30 veruna] *del. anzi* vedendo ancora questo Patronato riguardante il Regno di Granata confermato nella di sopra riferita Bolla di Giulio II

quista para fundamentar su intervencion en las elecciones eclesiasticas; notemos, sin embargo, que no hacian fuerza en el hecho de la conquista sino en cuanto que se hallaba sustentado por privilegios pontificios, como podemos ver en algunos de los documentos que aqui transcribe Benedicto XIV.

a Copias de los privilegios pontificios traducidos al castellano se encuentran en el AHS, *Consejos suprimidos, 188e, Libro donde se asientan las consultas, decretos y resoluciones de S. Magd. sobre los negocios causados en la Junta del Patronato Rl. proseguidos en la Cámara, para restaurar las Iglesias, Abadías, Prioratos y demás piezas eccas. usurpadas.*

nella Spagna v<sup>i</sup> siano alcuni \*Benefici ch'erano di nomina di Conti, e Baroni, i Beni d'quali sono stati confiscati, de'quali parla Oliba *de jure Fisci cap. 13 n.º 13*. Supponendosi, che vi siano alcuni Canonicati nelle Chiese di Toledo, di Burgos, di Lione, e di 5 Barcellona, che siano di nomina regia riservata nell'accrescimento delle doti alle dette Cattedrali, de'quali parla \*pure il citato Oliba *nell'allegato cap. dal n.º 4. al 13*. Supponendosi chi vi siano nelle Cattedrali e Collegiate di Catalogna alcune prime Dignità che si chiamano regie in vigore d'un certo Breve di Clemente VIII fatto 10 nella soppressione de'Canonici Regolari di quella Provincia, supponendosi pure che in sequela d'un altro Breve di Clemente VIII dal quale parla il Barbosa *voto decisivo 46. al n.º pmo. lib. 2.* [F.46r] il Re nomini à certi Canonicati della Chiesa di Saragoza vacanti nei mesi di Febbrajo, Maggio, Agosto, e Novembre, veri- 15 ficati che siano questi fatti non vi sarà veruna difficoltà in qualsivoglia altro Benefizio inferiore non Concistoriale, in cui si provi secondo le Legge Canoniche il Jus di presentare.

[SE DESESTIMA EL PATRONATO UNIVERSAL]

Il punto dunque si riduce alla pretensione universale del Padro- 20 nato comprensivo non meno degli Arcivescovadi, Vescovadi, Monasteri, Abbazie Concistoriali, ma d'ogni e qualunque Benefizio inferiore, o sia Parrocchia, o sia Canonicato, a sia semplice Benefizio del vasto dominio del Re Cattolico ne'Regni delle Spagne, pretensione affatto nuova non venuta mai che negl'ultimi giorni in 25 capo a verun regio [F.46v] Ministro <sup>a</sup>, pretensione che leva ad ogni Vescovo della Spagna il potere conferire verun Benefizio, il poter fare i Concorsi alle Parrocchiali, pretensione che leva alla Santa Sede il conferire ne'suoi mesi, e ne'casi di sue riserve, e ciò in guiderdone di tante e tante beneficenze da essa usate, e continuate 30 fino al giorno d'oggi verso la Monarchia di Spagna, \*pretensione

I vi] del. ne

<sup>a</sup> «Mai la Corte de Spagna ha preteso un Patronato Universale, come si può vedere dalle domande del Marchese della Composta, che così esorbitanti apparvero quando andò a posta a Parigi a trattare con Mgre. Aldovrandi. Si pretese bensì di minorare le Pensioni, fare il Concorsi delle Parrocchiali in Spagna, che non si debbano rigolare le tasse de'Benefizi, cose tutte, che suppongono il mantenimento dell'autorità del Papa in conferire». Así se expresa el nuncio Enrique Enriquez, en un extracto sobre el Concordato de 1753, que hemos hallado en la Biblioteca Corsiniana de Roma, 40-B-7, f. 17.

che non si accorda colle istanze che ad'essa giornalmente si fanno, essendosi (e non sono cent'anni) conceduta al Cardinale Infante figlio del Re la collazione de'Beneficij, che vacano ne'mesi Pontificij non meno rispetto all'Arcivescovado di Toledo, 5 che all'Arcivescovado di Siviglia, pretensione che ha per suabase un sofisma, che quando uno ha il Jns di nominare e di presentare ad'un Vescovado, abbia lo stesso ius all'altri Beneficij dello stesso Vescovado, quasi che non vi siano tanti altri Principi e Sovrani, che havendo lo stesso diritto di presentare e nominare ai Vescovadi, 10 lasciano la libertà di conferire ai Vescovi ne'loro mesi, ed'al Papa ne'suoi,—pretensione che ammessa eccitarebbe tutti i sopradetti a domandar lo stesso,—pretensione che non ha minimo appoggio in verun Canone, o Bolla Apostolica<sup>a</sup>; pretensione che cade a terra e si rovescia colle stesse Bolle che i Regalisti hanno esibite in pro- 15 pio favore; pretensione contraria alla consuetudine, e alla pacifica osservanza, ed al continuo possesso della Sede Apostolica, che ha mai sempre conferito ne'suoi mesi, e ne'suoi casi i Benefizi non Concistoriali [F.47r] ne'Regni delle Spagne, pretensione promossa da chi \*sostenendo che ogni piccol'atto basta per imprimere ne' 20 Benefizi, ed Abbadié il carattere di Regio Padronato<sup>b</sup>, ha il cuore nello stesso tempo \*di asserire che non basta alla Sede Apostolica il possesso de'secoi per sostenere i suoi diritti, pretensione finalmente incompatibile colle stesse leggi dei Re, vedendosi nelle Ordinanze del Regno di Castiglia, esibite al Papa la preghiera acciò 25 nel Regno non preveda di Benefizio Ecclesiastico i Chierici che non \*sono d'esso naturali, e nelle leggi della nuova compilazione fatta sotto Carlo V vedendosi scritto a \*chiare note, ch'era di diritto regio la presentazione degl'Arcivescovadi, Vescovadi, Prelature, ed Abbadié Concistoriali de'Regni delle [F.47v] Spagne ben- 30 che vachino in Curia Romana senza punto parlare degli altri Benefizi se non nel caso, che dal Papa si conferissero a Forastieri: per

2 anni] corr. ex in pochi anni    9 havendo] corr. ex hanno    Vescovadi] del. e li  
 12 stesso] del. pretensione che non ha esempio nella Chiesa di Dio    19 sostenendo] corr.  
 ex poi in prattica sostiene    21 asserire] corr. ex de sostenere    25 preveda] corr. ex  
 provedeasse    26 sono] corr. ex erano    27 note] corr. ex tanto di lettere

a Esta afirmación de Benedicto XIV, después de la exposición que él mismo ha hecho de los privilegios apostólicos que admitió por válidos, ya se ve que no está exenta de exageración.

b Con este procedimiento regalistico pretendía el abad de Vivanco declarar como patronato regio más de 30.000 piezas eclesiásticas, que él llamaba usurpadas al patronato real. Cf. *El Concordato español de 1763*, 25-26.

lo che dopo aver Noi insinuato ai due Ss \*ri Cardinali Belluga ed Aquaviva a dare una benigna occhiata a questi fogli che rozzamente abbiamo dettati nel mezzo di mill'altre cure, e fastidiosi imbarazzi ed a mettersi nello stato d'indifferenza considerando le ragioni della Santa Sede, che sono troppo evidenti, **vivamente gli preghiamo che persuasi della verità, come certamente lo saranno, assumino con petto sacerdotale, ed in sequela del giuramento da essi prestato quando ricevertero il Cappello Cardinalizio lo scrivere chiaramente a chi soffia in questo fuoco<sup>a</sup> che soffia \*con**  
 5 **evidente ingiustizia, e che soffia** per eccitare un incendio [F.48r]  
 10 che Iddio in ultimo non permetterà che arrivi a quel segno, che ha in capo, perche avendo nelle mani i cuori dei Re, saprà ben esso colla sua potente grazia eccitare nel cuore del Re Filippo V la venerazione, che in tant'altri congiunture ha mostrata verso i Papi, e  
 15 verso la Santa Sede.

[JURISDICCION DE LA CÁMARA DE CASTILLA]

Qui dovrebbe finire la nostra rimostranza, ma sapendo che vi è ancora sul tavoliere la pretensione de'Regi Consigli di giudicare delle Cause appartenenti al regio Padronato<sup>b</sup>, ancorche siano fra  
 20 persone Ecclesiastiche, benche sopra questa pendenza nulla insino ad ora sia statto esibito, diremo averne notizia trattandone il Caldero tom. 3. *decision. 137. n.º 10.* il Ripoll *de regalils cap. 11. n.º 39.* Diremo sapere non appoggiarsi la pretensione che alla [F.48v] consuetudine non in linea di prescrizione, ma di presunto  
 25 Privilegio Apostolico, in tal maniera che esercitandosi dal Re la predetta regalia, s'intende che l'eserciti come Delegato della Sede Apostolica, come confessa il Certiada *alla decesion. 7. n.º 120.* Diremo non esser questa pretesa autorità di giudicare tanto ampla

4 mettersi] *del.* almeno 5 evidenti] *del.* e persuasi della verità delle medesime \*Il preghiamo assumere sopra di se \*lo scrivere con petto sacerdotale, e con un vincolo di giuramento dato quando dalla Santa Sede ricevertero il Capello Cardinalizio di non abbandonarla anzi d'asisterla e difenderla scrivere liberamente Il che 2.º] *del.* egli

a La alusión señala al obispo de Málaga presidente del Consejo de Castilla, Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, a quien el nuncio Enríquez llamaba «nome infausto alla Sede Apostolica» Bc, 40-B-7, f. 15.

b Desde 1730 la Cámara de Castilla venía agregando al patronato real todos los beneficios que decía haber sido usurpados por Roma, y a este procedimiento lo llamaba Mayans «un fácil y canónico medio de recobrar muchos derechos perdidos». MAYANS, *Observaciones sobre el Concordato de 1753* (TEJADA Y RAMÍRQ. 187).

come si pretende essendo stata ristretta con buona fede dal Re Carlo II d'un suo Chirografo segnato ai 12 di Gennajo 1692, dentro certi meno intollerabili confini. Diremo finalmente saper Noi per i ricorsi fatti alla Santa Sede che dai Regi Consigli si eccede in

5 questa materia. L'Abbate di Rivipulli della Diocesi di Vich presse in altri tempi la Giurisdizione quasi Episcopale, e plenaria esenzione, e discussa la Causa in Rota [F.49r] ebbe le decisione contrarie, come può vedersi *nella decision. 411. e 440. coram Emerix*. Simili furono le decisioni contro la pretensione dell'Abbate di S. Cucufato, che pretendeva la piena Giurisdizione, e nelle decisioni fu

10 risoluto, che il Vescovo di Barcellona potesse visitare la Chiesa di S. Pietro de Octaviano, come può vedersi *nella decisio: 590. 707. coram Penia*. Essendosi in sequela delle dette risoluzioni fatti dal Vescovo di Vich alcuni atti giurisdizionali, ed altri ancora dal Ves-

15 covo di Barcellona, ed essendo ricorso l'Abbate di Rivipulli ai regi Tribunali col motivo che il suo Monastero era di regio Padronato, ed essendosi **\*per lo stesso motivo** fatto un simil passo dall'Abbate di S. Cucufato, quantunque la regia udienda nel principio ricusasse [F.49v] meschiarsi in simil facenda, impetratosi nulla di

20 meno surretiziamente dal Re un Decreto, e non avendo voluto i Vescovi sottoporsi al Tribunale laico come incompetente, si ritrovano oggi spogliati della propria Giurisdizione, ed inhibiti a far eseguire i Decreti fatti in visita, ed i predetti Abbati talmente si sono avanzati, che nelle preghiere esibite alla regia Udienda, hanno

25 supplicato, che sia impedita l'esecuzione a tutti i Decreti, e rescritti che fossero per uscire dai Tribunali Apostolici per il motivo che *foreno nulla ex defectu Jurisdictionis, et tamquam emanata a Tribunali incompetente*. A tanto arrivano i Tribunali col pretesto del Regio Padronato: per lo che venendosi al tavolino anche sopra

30 questo punto si avverte il rappresentare in primo luogo a che s'appoggi la pretensione [F.50r] de' Tribunali regi di dover privatamente giudicare nelle Cause di regio Padronato <sup>a</sup>. In secondo luogo quali siano i confini di questa pretessa Giurisdizione. In terzo luogo se questa giudicatura debba entrare non solo quando la lite è fra un

<sup>a</sup> La Cámara de Castilla ejercía cierta jurisdicción en materia benefical que se reducía a definir una cuestión meramente de hecho, esto es, a determinar si se trataba o no de una Iglesia consistorial, ya que las consistoriales, conforme al privilegio de Paulo III, eran de provisión real. Esta jurisdicción de la Cámara, se apoyaba en la costumbre inmemorial pre-supositiva de un privilegio apostólico. Como se ve no podía tener aplicación en el caso de decidir sobre el derecho de patronato, derecho que emanaba a su vez de la Santa Sede.

Sudito e la regia Corona, ma anche fra i Vescovi e la medesima. In quarto luogo se controvertendosi fra la Santa Sede ed il Re se il tale Benefizio sia o non sia di Regio Padronato, pretendasi ancora che il Papa sia giudicato \***dai Regii Tribunali**, che è lo stesso che  
 5 dire il Delegante dal suo Delegato, ed il Papa da un Tribunal Laico. In quinto luogo se dovendo la regia Udienza giudicare intende di stare alle leggi del Jus Canonico, e non ammettere per regio Padronato se non quello che sarà tale a tenore [F.50v] delle medesime<sup>a</sup>. Ed in ultimo luogo che \***prima d'ogni altra misura** si con-  
 10 cordi ciò che dee farsi per riparare all'aggravio, a cui ora sono sottoposti i due Vescovi di Vich e Barcellona, che hanno implorata l'assistenza della Sede Apostolica. \***Che è quanto etc.**

4 Tribunali] *corr. ex da lui*

a En virtud del derecho común no se podía pretender por los reyes de España el patronato de las iglesias catedrales y colegiales, ni hacer valer el título de conquista, independientemente de privilegios o indultos apostólicos. Cf. *El Concordato español de 1753*, 31-33.